perchè l'esercizio principii immediatamente dopo la votazione di questa legge del Parlamento, anzi tutto era già disposto al 1º dicembre, ma il Ministero non ha voluto autorizzare l'apertura, senza prima ottenere il consenso del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 3. (Dopo prova e controprova, è adottato).

« Art. 4. È parimente autorizzata la spesa di lire 10 mila da portarsi sul bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1863 in aumento del capitolo 35 del bilancio medesimo pel versamento nella cassa della società del 40 per cento del prodotto lordo ad essa devoluto. »

(È approvato).

L'ora essendo tarda, la votazione per isquittinio

segreto avrà luogo domani al principio della se-

La seduta è levata alle ore 5 114.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1º Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge concernente la cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo;
- 2º Svolgimento di una proposta di legge del deputato Brofferio intesa a modificare la legge sull'ordinamento giudiziario relativamente ai giurati;
- 3º Discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il regno della legge sulle privative industriali.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. = Congedi. = Votazione a scrutinio segreto e reiezione del disegno di legge ieri discusso per una convenzione per l'esercizio da assumersi dal Governo della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo. = Lo svolgimento del disegno di legge del deputato Brofferio sui giurati è rinviato a mercoledì. = Avvertenze del presidente del Consiglio Minghetti e del deputato Saracco sulla discussione delle leggi sulla perequazione fondiaria, sull'ordinamento provinciale e comunale e sul bilancio attivo. = Discussione del disegno di legge sulle privutive industriali - Proposizione d'ordine del ministro per l'agricoltura, industria e commercio Manna, per la discussione del suo progetto invece di quello della Commissione - Osservazioni del relatore Boddi, e dei deputati Michelini, Minervini, Restelli e Melchiorre - Si delibera prendere per testo il progetto del Ministero, del quale sono approvati i due primi articoli - Emendamento del deputato Susani all'articolo 3º relativo alla libertà ed al privilegio dell'industria, ed alla loro estensione a tutto lo Stato - Osservazioni e difficoltà mosse dai deputati Di Cavour, Restelli e Fiorenzi - Risposte e considerazioni del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, e dei deputati Mancini, Fiorenzi, De Cesare, Allievi e Michelini - Repliche - L'articolo e gli emendamenti sono inviati alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 1 112 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9546. Il dottor Antonio Fossati, nel 1848 professore di medicina nell'università di Pavia ed ora d'igiene e materia medica nella scuola di veterinaria di Torino, enumera i numerosi e gravi sacrifizi da lui fatti per la causa nazionale, fra i quali l'aver rifiutato di riprendere il suo posto sotto il ristaurato dominio austriaco, e chiede. conformemente alle assicurazioni dategli

dal ministro che lo nominava alla scuola di veterinaria di venir ripristinato nell'anteriore suo grado e condizione.

9547. Il municipio di Secondigliano, provincia di Napoli, fa istanza perchè sia conservata all'uso religioso una casa dei padri missionari della congregazione situata in quel comune sotto il titolo dei Ss. Cuori di Gesù e Maria.

9548. Il prefetto di Livorno trasmette alla Camera una deliberazione presa da quel Consiglio provinciale sulla proposta del signor Tito Malenchini, colla quale si eccita il Governo a costituire di fatto una provincia

di Livorno, che non esiste che di nome; e vi unisce le sue istanze, perchè la medesima venga presa in considerazione.

9549. Il Consiglio comunale di Castel San Nicolò, provincia di Arezzo, invoca dalla Camera una modificazione alla proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9550. I sindaci dei comuni componenti i mandamenti di Pauligerrei, circondario di Cagliari, chiedono per varie ragioni da loro esposte che la strada nazionale da Cagliari a Tortolì, che da alcuni si vorrebbe far passare lungo la montagna di Buddai, si diriga invece per Portalla, pel Gerrei e per l'Ogliastra.

9551. Il Consiglio comunale di Taggia si rivolge al Parlamento onde esamini se non sia il caso di invitare il Ministero competente a proporre una tassa doganale e di consumo sul petrolio a vantaggio dello Stato e dei comuni e nell'interesse d'un pari e giusto trattamento daziario sui generi combustibili.

9552. Quattromila trecentoventi donne delle provincie e comuni di Ferrara, Castiglioni delle Stiviere, Lucca, Firenze, Milano, Lecco, Volta Mantovana, Monzambano, Crema, Pisa, Gallarate, Como, Cavriana, Vigevano, Chiavenna, Calcinata Bresciana, Gargnana, Bologna, Magenta, Soresina, Reggio (Emilia), Novi, Rimini, Desio, Seregna, Pavia, domandano che il Parlamento con apposita legge decreti l'abolizione della pena di morte.

ATTI DIVERSI

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio — Statistica topografica recentemente pubblicata per cura della Direzione di statistica, copie 6;

Cano Eugenio, dottore aggregato alla Facoltà teologica dell'Università di Cagliari — Opuscolo intitolato: Gesù non è il Cristo? Professione di fede ragionata contro il filosofismo critico di Filippo De Boni ed Ernesto Renan, copie 12 (Risa a sinistra);

Avvocato Plebano — Opuscolo intitolato: Il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria ed i suoi oppositori, copie 500.

mandare alla Camera la petizione registrata al nº 9547. Essa è indirizzata al Parlamento dall'intero municipio di Secondigliano, provincia di Napoli, il quale rammentando gl'immensi vantaggi ottenuti in quel paese dalla casa religiosa così detta dei padri missionari, si raccomanda al Parlamento ed al Governo perchè vi sia tuttora conservata: aggiunge ancora che una tale conservazione sarebbe utilissima anche nell'interesse della popolare istruzione, a cui quei monaci gratuitamente e liberalmente si prestano. Io prego la Camera a volere benevolmente accogliere la rappresentanza in parola, dichiarando l'urgenza per questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza).

BELLAZZI. Prego la Camera perchè voglia dichiarare d'urgenza la petizione segnata al numero 9546 e questa sia rimessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge presentato il 29 giugno scorso dal ministro dell'istruzione pubblica, concernente l'applicabilità ai professori universitarii dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862.

PRESIDENTE. La petizione, come è devoluta di diritto, così anche di fatto sarà trasmessa alla Commissione che si occupò dell'accennato progetto di legge.

L'onorevole deputato Saffi scrive da Londra che essendo costretto da involontarie cagioni a differire il suo ritorno a Torino, gli abbisogna un congedo di due mesi.

Il deputato Salvoni sia per le non buone sue condizioni di salute, sia per gravissimi affari domestici, domanda un congedo di due mesi.

Il deputato Rocco Camerata-Scovazzo per ragioni di salute chiede un congedo di mesi due.

Il deputato Lorenzo Camerata-Scovazzo per urgenti affari chiede un congedo di giorni 15.

(I congedi sono accordati).

L'onorevole nostro collega Martinelli, trovandosi alquanto indisposto di salute, e temendo di non poter così presto recarsi alla Camera, per un motivo certamente lodevole di delicatezza, aveva dimostrata l'intenzione di chiedere le sue dimissioni; se non che, ad istanza di vari suoi colleghi, egli sonsentì a domandare puramente un congedo che risponda alle condizioni sue; io proporrei che gli fosse accordato un congedo di due mesi (Segni di assenso), parendomi che in tal modo si possano conciliare le esigenze della Camera e la condizione in cui si trova il nostro onorevole collega.

Se non vi ha opposizione, s'intenderà dalla Camera accordato questo congedo.

(È accordato).

VOTAZIONE E RIGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE IERI DISCUSSO PER L'ESERCIZIO DELLA FERRO-VIA DA NOVARA A CAVA D'ALZO.

PRESIDENTE. Ora si passerà all'appello nominale per lo squittinio segreto sul disegno di legge relativo alla cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia sociale da Novara a Cava d'Alzo.

(Segue la deposizione dei voti durante tre quarti d'ora).

Risultamento della votazione:

Presenti							198
\mathbf{V} otanti							196
Voti	fav	orev	oli.			98	
\mathbf{Voti}	con	trar	i.			98	
Si as	sten	nero				2	

Essendovi parità di voti, la Camera rigetta. (Bene! a sinistra — Sensazione)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento d'una proposta di legge del deputato Brofferio, intesa a modificare la legge relativa all'ordinamento dei giurati.

Debbo però avvertire la Camera che l'onorevole guardasigilli, di concerto col proponente, pregherebbero la Camera d'acconsentire a che questa discussione fosse differita a mercoledì 9 di questo mese.

Se non v'hanno osservazioni in contrario, la discussione per la presa in considerazione del mentovato disegno di legge sarà differita a mercoledì 9 del corrente mese

Il presidente del Consiglio dei ministri ha la parola.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. L'onorevole deputato Melchiorre l'altro giorno chiese instantemente che fosse messa all'ordine del giorno la legge comunale e provinciale. Credo che rivolse a me la parola, ma io non era presente. Ora ecco quale sarebbe l'intenzione e quale la preghiera che farebbe il Ministero alla Camera, rimettendosi del resto su questa materia alla sua saviezza.

Domani vi sono le interpellanze, come tutti sanno, degli onorevoli D'Ondes-Reggio e Greco Antonio, dopo le quali viene la discussione del bilancio attivo.

L'onorevole ministro dell'interno si propone di presentare lunedì alla Camera le sue proposte rispetto alla legge del brigantaggio, e chiederà che sia d'urgenza mandata agli uffici. Noi speriamo che possa esser presa immediatamente in considerazione, e passare quanto prima in discussione al Parlamento stesso.

Vi ha poi un'altra legge importantissima non solo in se stessa, ma che si collega con tutte le altre leggi di imposta, che è quella della perequazione dell'imposta prediale. L'onorevole relatore di questa legge, che ora non veggo al suo banco, mi ha fatto conoscere ch'egli credeva in breve, forse domani o doman l'altro, poter distribuire la relazione. In tal caso, io pregherò a suo tempo la Camera a voler (lasciando così un certo tempo allo studio di questa relazione) metterla all'ordine del giorno per il 15 volgente mese.

Subito dopo la votazione della legge sulla perequazione dell'imposta prediale nel nostro concetto si metterebbe all'ordine del giorno, se la Camera lo crede, la discussione della legge comunale e provinciale, a meno che la Camera non giudicasse più conveniente di farla precedere da quella sul contenzioso amministrativo, giacchè le due leggi si tengono molto strettamente.

Io non credo che sia il caso di prendere ora una deliberazione su questa materia; ho voluto solo indicare all'onorevole Melchiorre quale era il desiderio del Governo rispetto ai lavori della Camera. Queste leggi hanno tutte un'importanza gravissima, l'una la perequazione dell'imposta prediale perchè ne sia possibile l'applicazione per tutto l'anno 1864, la comunale e provinciale perchè su di essa poggia tutto l'ordinamento amministrativo, ed è quella che noi stiamo aspettando impazientemente per potere poi attuare i nostri disegni in ogni parte dell'amministrazione pubblica.

saracco. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SABACCO. Io prendo atto molto volontieri della dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio che la discussione della legge attorno all'ordinamento comunale e provinciale debba cominciare appena la Camera si sarà occupata dell'altro disegno di legge egualmente importante, e forse più, che riflette la perequazione fondiaria. Mi giova però, ed è per questa ragione che ho chiesto di parlare, fare avvertita la Camera che sebbene sia stata fissata per domani la discussione del bilancio attivo, ciò nulla meno la relazione non è ancora stata distribuita ai membri della Camera. Quindi a me pare che se alcuni giorni addietro essa avea aderito a che il bilancio dell'entrata si cominciasse a discutere dopo che la Camera avrebbe inteso le interpellanze dell'onorevole D'Ondes-Reggio, al giorno d'oggi debba mutare d'avviso, e si debba sospendere intorno a questa materia qualunque deliberazione.

Con questa opportunità vorrei aggiungere ancora qualche parola intorno al progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

le credo che sia per avventura imprudente prendere oggi qualunque deliberazione intorno a questo argomento. Questa legge, voi lo sapete, ha suscitato in paese gravissime obbiezioni, e noi ci faremo carico certamente di prenderlo ad esame con molta attenzione, prendendo tutte quelle deliberazioni che l'interesse delle finanze e del paese richieggono; ma credo del pari che per ben rispondere ai desideri della popolazione e fare in modo che le nuove gravezze sieno sopportate con rassegnazione dai contribuenti sia necessario che la Camera abbia innanzi a sè spazio di tempo abbastanza largo per esaminare profondamente la materia e rendere un giudizio veramente savio ed imparziale.

A conchiudere faccio istanza che nulla si decida per ora intorno al mettere all'ordine del giorno la legge del bilancio attivo, e nel rimanente mi accosto alle osservazioni del signor presidente del Consiglio che non s'abbia per ora a prendere alcuna deliberazione intorno alla legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, tanto più che in nessun caso si potrebbe mai consentire che la Camera si disponga ad iscrivere nel suo ordine del giorno un disegno di legge, se non appare che la relazione della Commissione sia stata presentata e distribuita alla Camera.

Saracco non ha fatto che ribadire il mio concetto, giacchè esponendo io i desideri del Governo aveva soggiunto parimente non parermi che fosse il caso di prendere in questo momento alcuna risoluzione intorno alla legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

Ma io sono convinto che siccome questo progetto è stato da gran tempo distribuito, studiato e discusso, e negli uffizi e in conferenze speciali, e per la stampa, sono convinto che la Camera vorrà affrettare la soluzione di questo grande problema e quindi il più presto possibile dar opera alla sua discussione.

Quanto poi alla prima parte, vale a dire, a quella su cui vi ha una proposta dell'onorevole Saracco e che riguarda il bilancio attivo, io non posso dare spiegazioni del perchè non sia stata distribuita la relazione: siccome è molto probabile che domani le interpellanze D'Ondes e le discussioni a cui daranno luogo occuperanno tutta la seduta, ed essendovi dopo la domenica, non vedrei ragione, quando si possa distribuire dentro oggi la relazione del bilancio attivo, non vedrei ragione, dico, per differirla.

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che la relazione del bilancio attivo del 1864 sarà distribuita dentro oggi.

La parola è all'onorevole Lanza.

motivo per cui non fu distribuita prima la relazione del bilancio attivo si è perchè la Commissione, dopo averne udita la lettura, ha creduto di dovere ancora approfondire qualche punto, e per poter farsi un concetto esatto delle difficoltà che sui medesimi si sono sollevate, desiderava avere una conferenza col ministro delle finanze.

Ecco il motivo del ritardo della distribuzione della relazione.

Una voce. È già stampata.

LANZA. È stampata, è vero, ma credo che i motivi che ne ritardarono la distribuzione provengono da queste ragioni.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge relativo all'applicazione a tutto lo Stato della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali.

Prego i signori deputati ed i ministri di recarsi al loro posto. (Bravo! a sinistra — Ilarità)

Credo che la Camera vourà dispensarmi dal dare lettura di questa legge ossia del progetto della Commissione che consta di 86 articoli.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Ne darò lettura di mano inmano, ove del caso, quando si passi alla discussione dei singoli articoli.

La discussione generale sopra questo progetto di legge è aperta.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. In questa legge vi è una questione di forma che è quasi pregiudiziale.

Si tratta di sapere se la Camera voterà solamente quattro articoli, oppure ne discuterà e voterà ottantasei, come ha già accennato il presidente.

È utile che io esponga come nasca questa differenza, e le osservazioni che brevissimamente farò sulla storia e sulla natura di questa legge potranno forse persuadere la Camera a scegliere la via più breve.

Bisogna dunque ricordare che una legge del 1855 aveva fissato, nelle antiche provincie, le norme per le privative industriali o brevetti d'invenzione; che, al tempo dei pieni poteri nel 1859, in seguito delle prime annessioni, si credette bene applicare la legge del 1855 alle nuove provincie, e ne nacque così la legge del 1859, che è quella attualmente vigente nella parte superiore d'Italia.

Compiute le annessioni, era chiaro che bisognava provvedere in una maniera uniforme; nacque allora l'idea di applicare la legge del 1859 al resto d'Italia.

Una proposizione fu fatta al Senato, e la prima volta fu votata; ma la Sessione, credo, allora cessata fece rimanere vana quella prima votazione. Fu nominata più tardi una Commissione ministeriale, a presiedere la quale fu messa una persona che giustamente rimpiangiamo, il senatore Giulini. La Commissione doveva vedere se convenisse tenersi sulla medesima via, cioè, se ci fosse altro a fare che applicare la legge del 1859 al rimanente d'Italia.

Ebbene, i lavori della Giunta riuscirono a queste conclusioni. Il progetto che fu formato dalla Commissione riproduceva con leggiere modificazioni la legge del 1859. Fu in conseguenza di ciò che il Ministero precedente riprese l'antica idea, e la legge del 1859 diventò progetto presentato di nuovo al Senato per essere esteso al rimanente d'Italia.

L'amministrazione attuale fece suo questo lavoro, salvo alcune altre modificazioni per gli articoli transitori che naturalmente dovevano accompagnare l'applicazione della legge generale. Fu dunque ripresentato al Senato il progetto in questi termini.

Questa proposizione è stata discussa in Senato, e ne è risultata la legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera elettiva; legge compresa in quattro articoli, dei quali il primo dice che la legge del 1859 è applicata a tutto il regno, l'ultimo che un certo numero di articoli ne rimane soppresso, perchè la nuova condizione di cose li rende inutili. I due articoli intermedi stabiliscono norme speciali per le privative di alcuni degli ex-Stati dell'Italia, stante il passaggio da una legislazione ad un'altra.

La Commissione della Camera a cui fu commesso l'esame di questo progetto vi attese con lodevole diligenza, ed ha mosso il dubbio se non fosse più conveniente, invece di applicare a tutto il regno la legge del 1859, di pubblicare da capo una legge (fosse anche quella del 1859) applicabile a tutto il regno.

Con ciò la Commissione mirava a togliere una certa apparente irregolarità, quale è quella di avere a governare una materia così importante con delle semplici applicazioni di leggi precedenti.

La Commissione nondimeno nel riprodurre la legge del 1859 vi ha aggiunto una serie di piccole modificazioni, le quali per la più parte versano sulla forma anzichè sulla sostanza, ed hanno precisamente lo scopo di regolarizzare in modo la legge del 1859 che si potesse presentare come legge nuova e compiuta.

La Camera dunque è invitata a risolvere se vuole votare i quattro articoli approvati dal Senato, il che si potrebbe fare in tempo molto breve, o se invece vuole seguire questo nuovo avviamento proposto dalla Commissione, per la quale tutti gli ottantasei articoli dovrebbero esser discussi e votati.

Comincio dal dichiarare che per parte del Ministero nessuna seria opposizione si può fare a questo metodo. Se la Camera stima di votare da capo la legge, lo faccia; io son pronto. Ma qualche osservazione ch'io presenterò potrebbe forse persuadervi, o signori, a seguire la via più breve; tanto più che leggendo la relazione della Commissione si vede che essa stessa non crede indispensabile la votazione di tutta la legge, e vi invita anch'essa ad esaminare se per ragioni superiori, se per dedicarvi a lavori di maggior lena non avesse a preferirsi la votazione dei quattro articoli.

Nell'esprimere dunque questo mio desiderio, non sono in disaccordo grandissimo colla Commissione.

Le ragioni che mi farebbero desiderare che la Camera abbreviasse il cammino sarebbero queste.

La legge delle privative, o signori, è una legge che ben puossi dire urgente. È chiaro che con cinque legislazioni diverse è impossibile regolare la materia delle privative industriali.

Vi sono adesso cinque legislazioni diverse, e s'aggiunga un'altra cosa, che, oltre le cinque legislazioni diverse c'è, direi quasi, un terreno neutrale, nel quale tutte le cinque legislazioni cessano d'esistere, poichè, mentre v'è una legge che regola le privative nel Napoletano e nel Siciliano, una negli ex-Stati pontifici, una nel ducato di Modena, una in quel di Parma ed una nelle antiche provincie, c'è poi la Toscana, dove non esiste alcuna legge sulle privative. C'è dunque disparità di sistemi in più parti, e cessazione di legge in una parte dello Stato.

Lascio a voi considerare quanto questa posizione debba riescire imbarazzante e per gli industriali, e per il Governo medesimo. C'era dunque un'urgenza che fu sentita sin dal primo momento che fu proposta al Senato l'applicazione della legge del 1859.

Ci è urgenza, ma io direi in secondo luogo che c'è l'esperienza già fatta : c'è l'esperienza già fatta che ci dispensa fino ad un certo punto da ulteriori meditazioni. Noi insomma vi proponiamo di applicare a tutta Italia la legge del 1859 che fu molto maturamente discussa nel Parlamento subalpino, per modo che si può dire che...

RODDI, relatore. Discussione brevissima.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio... tutte le singole parti di questa legge vennero allora esaminate. La legge del 1855 rimontava ad un'altra legge anche autorevolissima, la legge del 1844 pubblicata in Francia, perchè la legge del 1855 è in certo modo la riproduzione di una legge certamente molto discussa in Francia, quella del 1844 che regolò la materia delle privative, legge che si riattaccava alle antiche disposizioni della Convenzione nazionale del 1791. Abbiamo dunque una legge che si rapporta a due precedenti, e se dicessi che quella del 1844 si rapporta alle disposizioni già prese fin dal secolo xvII in Inghilterra, non direi se non il vero. Sicchè la legge del 1859 non è una legge improvvisata, non è una legge trovata allora, non è che una legge ricavata e maturata sulle leggi precedenti. Sono inoltre circa dieci anni di esecuzione, contando dal 1855, e per quanto ho potuto sapere nessuna seria difficoltà si è presentata in quest'intervallo, ed appena ci è a ricordare qualche caso rarissimo di reclamo.

Ma se io dovessi entrare anche più addentro, direi che questa legge è una legge molto savia, che risponde ai bisogni, che risponde alle idee del tempo. Io non ho che ad invitarvi a leggere la dotta ed elaborata relazione della Commissione, nella quale sono messi in vista tutti i pregi del sistema di questa legge.

È vero che la Commissione si ferma alquanto sul principio di questa legge per mettere in campo quella bella, ma ardua disputa intorno al fondamento delle privative industriali, intorno alla natura del diritto degli inventori; bella disputa che si riproduce e si riprodurrà forse fra alcuni giorni in Senato in occasione della legge sulla proprietà letteraria.

La Commissione ha espresso un avviso che parrebbe ripugnare alla frase usata non solo nella legge del 1859, ma anche nelle leggi precedenti, cioè alla dichiarazione del diritto di proprietà. La Commissione molto ingegnosamente fa sentire che la qualifica di diritto di proprietà è cosa molto disputabile. Essa non sa vedere nell'autore del trovato un vero ed essenziale diritto di proprietà, in quanto che il trovato divenuto concetto di tutte le menti, dopochè è uscito dalla mente dell'inventore, dà ad ogni altro un diritto di riprodurre il prodotto primo dell'inventore.

La Commissione aggiunge: e se volessimo anche più approfondire la questione della proprietà, potremmo dire che l'inventore non ha la proprietà della sua invenzione, inquantochè esso sta in mezzo alla società e la società con tutti i suoi mezzi, coll'istruzione, coll'educazione e coll'esempio che dà, coopera, diciamo così, essa stessa alle nuove invenzioni.

Io non so se esprimo bene le idee della Commissione. Ma mi sembra che la Commissione anderebbe a questa conclusione che il diritto dell'inventore sia meno un diritto di proprietà che un beneficio fatto alla società, un merito acquistato verso la società, il quale richiama un ricambio, richiede un compenso.

Ciò vorrebbe dire che l'essersi chiamato diritto di proprietà il diritto dell'inventore tanto nella legge del 1859 quanto in quella del 1855 e in quella del 1844 sia una frase poco esatta.

Ma la stessa Commissione in fin dei conti non volle con ciò respingere la legge, volle piuttosto spiegare il senso e il valore della parola. E se io dovessi persuadere la Camera che la legge può essere votata com'è, senza turbarsi di queste difficoltà che nascono sull'interpretazione della frase, potrei dire che la cosa corre adesso sopra tanti esempi che sarebbe un eccessivo scrupolo a volerla modificare, e che alla fin fine anche la parola proprietà in un linguaggio alquanto vago può essere accettata senza pericolo.

Certo è che nello stato in cui è quest'ardua questione in questo momento tutti convengono in una cosa, cioè che o si riferisca a diritto vero di proprietà, o si riferisca a merito, a beneficio il quale abbia ad avere un compenso, la specialità delle condizioni in cui la persona dell'inventore si trova, e la difficoltà dei mezzi a garantire tale specie di proprietà, obbligano a venire a certi espedienti che vi sono indicati in questa ed in tutte le leggi precedenti, di dichiarare cioè il diritto qualunque sia dell'inventore, ma di circoscriverlo e limitarlo in un tempo determinato, e di obbligare nel tempo stesso l'inventore a manifestare il processo del suo trovato.

Sono infatti queste le due condizioni che sin dal 1791, quando il Bouffler faceva la sua relazione all'Assemblea nazionale, si dichiararono indispensabili.

Non ignoro quello che da valenti scrittori si è detto contro l'una e l'altra cosa; ma è adesso ricevuto in quasi tutte le legislazioni positive d'Europa che queste due condizioni non manchino, che cioè s'inviti l'inventore a fare l'esposto del suo trovato, affinche il Governo, e, per esso, la società entrino in possesso del segreto; ed in secondo luogo che si determini un tempo durante il quale la garanzia del Governo si presti all'inventore. Questa specie di convenzione può essere intesa in diverse maniere, ma materialmente essa è accettata da tutti. Nel sistema del diritto di proprietà si conviene che è un diritto di tanto difficile natura, che la società, non volendo impigliarsi perennemente in difficoltà, deve transigere coll'inventore.

In questo senso parlando il Bouffler nel 1791, diceva: « voi rinunziate alla perennità del vostro diritto di proprietà, noi vi offriamo la garanzia durante questo tempo. » Nell'altro sistema che riconosce solo priorità e quindi merito o compenso, non solo questa maniera pratica di risolvere la questione non ripugna, ma è anche più conveniente, perchè questo limitare del tempo, questo obbligare alla rivelazione, è tanto più dovuto in quanto non si riconosce un diritto di proprietà assoluta.

Ciò posto, o signori, la legge è poggiata dunque sopra un principio accettabile. Or sappiate che tutto il resto degli 86 articoli non è che uno sviluppo di questo principio, sviluppo che nella sua forma pratica si riduce a dispensare il Governo da ogni esame e da ogni responsabilità sulla natura e verità del trovato facendo unicamente certificare, dirò così, l'autenticità e la data della domanda dell'inventore. La maggior parte degli articoli non sono che una applicazione in dettaglio di queste disposizioni. Si tratta dunque di dire all'inventore: voi presenterete all'autorità l'esposizione del vostro trovato; l'autorità che la riceve non esamina nè fa esaminare la verità del trovato: lo lascia alla vostra responsabilità, e non fa altro che dichiarare, con un così detto attestato di privativa, che voi il tal giorno avete presentato il tale processo d'invenzione e avete chiesto di usarne con privilegio. Se sia vero o non vero spetterà ai tribunali il deciderlo. Così se vi sarà altri il quale dichiari di averlo trovato prima di voi, ovvero che l'importanza del vostro trovato è molto minore di quello che voi avete affermato, le autorità giuridiche ne decideranno.

Come vedete, questo sistema è molto semplice; il Governo non s'impegna in nessuna questione, in nessuna responsabilità.

Ma si dirà: dunque il lavoro della Commissione rispetto al progetto di legge del 1859 in che sta? Il lavoro diligentissimo della Commissione mira a far quello che potrebbe fare il Governo se la Camera lo autorizza coi 4 articoli approvati dal Senato ad applicare la legge del 1859.

È naturale: quando la nuova legge avesse detto: la legge del 1859 è applicata a tutto lo Stato, sarebbe poi cura del potere esecutivo di pubblicare la legge del 1859, e nel pubblicarla come atto di esecuzione, farebbe quelle materiali modificazioni che possano abbisognare per la differenza dei tempi e delle condizioni in cui avviene la nuova pubblicazione.

Se dunque la Camera credesse abbreviare la discussione, se credesse che quelle piccole mutazioni apportate, per esempio sulla tassa, non siano tanto importanti da doversi per questo rifare la legge, si potrebbero approvare i 4 articoli votati dal Senato, e se ne avrebbe il doppio vantaggio di riservare alla Camera il tempo per altre importanti deliberazioni, e dare a noi il mezzo di applicare in qualche giorno la legge, e toglierci dal grave imbarazzo in cui ci troviamo, sia per la differenza di legislazione, sia per l'esistenza di quel tale spazio neutro dove ogni privativa è sconosciuta.

Detto ciò io non ho che ad attendere le risoluzioni della Camera.

BODDI, relatore. Il relatore della Commissione trova poco da aggiungere alla relazione scritta e distribuita alla Camera.

La Commissione ha creduto che convenisse meglio rinnovare la legge anzichè rappezzarla, conservandone 80 articoli, abrogandone 20 e sostituendone alcuni nuovi, come nel progetto ministeriale approvato dal Senato.

Questo sistema non altera punto la sostanza delle disposizioni legislative, ed il signor ministro di agricol-

tura e commercio ci aveva aderito riconoscendo che ciò non poteva complicare la discussione.

Adesso pare che abbia cangiato parere...

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Ho detto che me ne rimetteva alla Camera.

BODDI, relatore. Infatti, se 80 articoli si presentano in un solo o divisi, è chiaro che bisognerà che siano egualmente dalla Camera esaminati ed all'occorrenza discussi. La fiducia che questa legge non incontri una discussione troppo prolungata deriva piuttesto da questo, che la legge è modellata sopra quella del 30 ottobre 1859, la quale, sebbene pubblicata al tempo dei pieni poteri; non era che una rinnovazione dell'altra legge del 5 luglio 1855, la quale era stata approvata dal Parlamento subalpino dopo brevissima dicussione, e la discussione era stata breve perchè la legge stessa del 1855 era informata ai principii della legge francese del 1844, ed ai principii delle migliori leggi che fossero in vigore presso le altre nazioni. Questo dunque è il motivo pel quale noi possiamo riprometterci che il disegno di legge presentato alla Camera non possa incontrare una troppo lunga discussione, a norma dell'esempio datoci dal Parlamento subalpino nel 1855.

Del resto la Commissione mantenendo il suo disegno di legge se ne rimetterà alla decisione della Camera. Però convien dire che la Commissione nel caso che la Camera credesse di dare al ministro facoltà di ripubblicare la legge colle piccole modificazioni che vi ha recate non ha difficoltà di rimettere la ripubblicazione di questa legge, mediante un solo articolo, all'ufficio del Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Proponendomi di dire pochissime parole sulla questione pregiudiziale sollevata dal signor ministro non entrerò, come egli ha fatto, nella discussione dei diritti che abbiano gl'inventori.

Questa discussione io la credo affatto inutile perchè è stata più e più volte dibattuta dagli scrittori di economia politica, dai legislatori nelle aule parlamentari ed in questa stessa aula nel 1854 quando si è discussa la legge di cui io era relatore, che è rimasta in vigore sino al 30 ottobre 1859, di modo che ora non si farebbe che ripetere cose che sono state ripetutamente dette. Alle discussioni teoriche di principii bisogna pure che si ponga termine una volta. Esse giovano per trarne delle conseguenze pratiche che si formolano in articoli di legge; ebbene, io accetto quelle che sono state sancite nel 1855, nel 1859, e che la Commissione ci propone di sancire nuovamente.

Lasciamo pertanto in disparte la questione se l'inventore abbia un vero diritto di proprietà; forse non l'ha; ma è certo ad ogni modo ch'egli è benemerito dei suoi concittadini, che merita un premio, e che il premio più ovvio, più naturale, più proporzionato al merito suo è quello del privilegio.

Veniamo alla questione pregiudiziale; essa è posta in questi termini: la Camera deve prendere per testo di discussione il progetto ministeriale, cioè del Senato, ovvero quello della Commissione?

Ebbene, io non dubito di propugnare quest'ultima sentenza.

Che cosa ha detto in sostanza l'onorevole ministro per dissuaderne la Camera? Che è urgente si faccia una legge generale per rimediare alla disformità di legislazione che regna nelle varie provincie italiane sopra l'argomento delle privative industriali e per dotare di tal legge la Toscana, che non ne ha alcuna. Aggiungeva non dovere il Parlamento farsi ad esaminare una legge di 86 articoli, quale ci è proposta dalla Commissione, a cagione della grande mole d'importantissimi lavori cui dobbiamo por termine.

Ammetto la verità di queste due asserzioni, ma dubito che si faccia più presto, come crede il ministro, esaminando il suo progetto di legge invece di quello della Commissione. La discussione non sarà men lunga perchè gli oratori vorranno egualmente risalire a'principii, discutere partitamente le disposizioni che si tratta di conservare, non meno che quelle che si tratta d'abrogare, e così con un lavoro, con un tempo presso a poco eguali a quelli che si dovrebbero impiegare per far una legge completa avremo per risultamento una legge men buona, meno completa.

Vagliamoci dunque del bel lavoro preparatorio fatto dalla Commissione per mandato degli uffizi, e discutiamone il progetto.

Del resto, qualunque sistema giudichi la Camera di scegliere io la scongiuro di porre termine a questa discussione sul modo di discutere, e chiedo formalmente la chiusura della discussione sulla questione pregiudiziale sollevata dal signor ministro.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, sorge questa questione.

Essa ha sott'occhio tre progetti dis legge. Il primo egli è il decreto regio del 30 ottobre 1859, il quale ha forza di legge, siccome emanato al tempo dei pieni poteri. Il secondo egli è il progetto medesimo modificato dal Senato e presentato dal Ministero. Il terzo egli è il progetto presentato dalla Commissione.

Ora l'onorevole ministro proporrebbe, senza farne, come disse, una questione assoluta e pregiudiziale, che la discussione seguisse sopra il progetto di legge approvato dal Senato del regno, e da lui presentato.

L'onorevole relatore prese, per così dire, se ho bene inteso, nella sua risposta una via di mezzo, cioè, per organo del suo relatore disse che non avrebbe avuta difficoltà che la discussione seguisse sopra il progetto presentato dal Ministero, con riserva di proporre quegli emendamenti che avesse creduto al decreto del 30 ottobre 1859.

BODDI, relatore. Mi perdoni, ma non ho posta così la questione.

PRESIDENTE. Allora la prego di formulare meglio il suo concetto.

BODDI, relatore. La Commissione insiste sempre per la rinnovazione della legge; solo in secondo luogo si

riserba, quando la Camera venisse nel contrario parere, di proporre come emendamenti tutte le modificazioni che sono state portate dalla Commissione al disegno stato presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Dunque quello che io accennava come principale è subordinato.

BODDI, relatore. Precisamente.

MINERVINI. Chiedo di parlare.

MICHELINI. Io aveva chiesta la chiusura.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mi-

MINERVINI. Io sono perfettamente dell'opinione della Commissione, e perchè la credo fondata per legalità e per la opportunità: e vi trovo una ragione di costituzionalità nel mantenere l'avviso della detta Commissione.

Le leggi che si fanno per approvare decreti reali mancano della loro genesi costituzionale, e per questo solo non sono che metamorfosi delle garanzie costituzionali.

Nè un progetto di legge si può pretendere che senza essere discusso dalla Camera sia tramutato in legge. Il progetto ministeriale adunque, di che ora è esame, non può tenersi come cosa seria, e la sua discussione non è costituzionale. Estendere con quattro articoli a tutta la Penisola una legge di novanta articoli, senza discutere, e votare siffatti articoli, è per me cosa assolutamente anticostituzionale. La legge del 1859, fatta sotto l'impero dei pieni poteri nelle provincie subalpine, non può importarsi, senza esame, a quelle provincie, che non furono incondizionatamente annesse, ma unificate con apposito plebiscito.

Noi abbiamo un dovere di far rispettare la costituzionalità, poichè in quelle provincie che con plebiscito si dettero all'Italia esiste (per errori, come quello che ci si propone dal Ministero) una credenza, un'opinione forse anche un pregiudizio, dirò, che vogliasi piemontizzare più che pensare all'Italia. Io potrei chiamare codesta credenza un errore, ma l'opinione pubblica se ne impone, e se ne impone sempre a danno dell'unità, che lungi di ritenere un bene, ritiene essere una menzogna, una fantasmagoria.

Ogniqualvolta noi ci atterremo allo Statuto ed al vero regolamento avremo fatto il nostro dovere; in ogni altro caso, per una questione di forma ed incostituzionale, noi violeremo lo Statuto e il regolamento. Ma come volete voi estendere in tutte le parti d'Italia che hanno legislazioni ed istituti e forme diverse (per la garanzia dell'opera dell'ingegno e della invenzione) una legge subalpina, e dell'epoca dei pieni poteri, ed estenderla senza discussione e senza esame?

In quanto poi alla seconda parte, cioè della opportunità, voi sapete come inopportuno sia scegliere un mezzo che spopolarizza il Parlamento, quando possiamo discutere a norma della costituzione del paese.

L'apprensione, nelle cose le quali ancora che potessero essere utili tutto calunnia, tutto trasforma, tutto adultera. Lasciamo questo metodo se vogliamo distruggere

e non affrontare gli errori delle popolazioni, posto che fosse errore tale credenza.

Noi ora distruggiamo un principio, ora un altro: ed a via di coteste eccezioni la legalità e la garanzia costituzionale non s'incarneranno mai nella vita del paese.

Un'altra ragione si è che noi abbiamo disposizioni e leggi diverse le quali governano le varie parti della Penisola, e ve ne sono talune che sono regolate da principii e da disposizioni migliori, e che vogliono essere esaminate, paragonate con la disposizione della legge del 1859 per vedere il meglio ed attuarlo. I rappresentanti delle singole parti devono portare in Parlamento le loro vedute; e della legge eccezionale del 1859 mezza Italia non ha notizia, e non potrebbe imporsi ai deputati di ritenerla per mistificazione parlamentare, senza discuterla, senza saperne e senza votarne i singoli articoli.

Signori, io credo che codesto metodo voluto dal Ministero e confutato dalla nostra Commissione (il che significa confutato dai nostri mandatari) e confutato con buone ragioni dall'onorevole Restelli, se non per altro per questo solo, dovrebbe respingersi e starsi alla legge, allo Statuto.

Laonde, indeclinabile nei miei principii, reclamo che la Camera accolga le conclusioni della Commissione, qualora l'onorevole signor ministro non si arrendesse alle osservazioni dell'onorevole Restelli, e ritirasse la sua mozione.

RESTELLI. Io pregherei l'onorevole ministro di accettare il progetto della Commissione come soggetto di discussione.

Se la Commissione non avesse fatte dichiarazioni così esplicite come quelle che ha fatte, cioè che ove si tenesse per base il progetto del Ministero approvato dal Senato, avrebbe proposto tanti emendamenti alla legge del 1859, quanti nella di lei opinione credette opportuno di formolare nel progetto da essa proposto, se, dico, tali non fossero state le dichiarazioni della Commissione, io sarei d'accordo col signor ministro di discutere sul progetto che ci viene dal Senato; ma, a fronte di codeste dichiarazioni, che cosa avverrà? Se prendiamo per soggetto della discussione il progetto del Ministero, faremo una cattiva legge, non essendo gli emendamenti che saranno proposti necessariamente già coordinati coll'insieme della legge.

Che se invece terremo per base il progetto della Commissione, certo non incorreremo in questo inconveniente e faremo una bucna legge.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Non dovrei forse avere difficoltà, se potessi comprendere bene la proposta. Pare che si volesse dire che il progetto della Commissione, che per ora è un lavoro tutto interno, e non ha alcun carattere pubblico, dovesse mettersi in luogo del testo della legge del 1859 e dichiararne l'applicazione a tutto il regno.

Ora io osservo che con un articolo si può ben dire che una legge esistente già nello Stato, la legge del

1859, sia applicata a tutto il regno. Ma io dubito che si possa uscire da queste due forme, cioè, o di votare il progetto come l'ha votato il Senato del regno, il quale discusse la legge del 1859, o discutere tutti gli 86 articoli come stanno nel progetto della Commissione.

Io non saprei insomma come la relazione della Commissione possa essere pigliata a base di una votazione, quando non si faccia la discussione di tutti gli articoli.

È vero che fra il Ministero e la Commissione non esistono differenze di gran momento, ma per l'andamento legale della discussione io non so trovare come la redazione della Commissione possa sostituirsi al testo della legge del 1859.

Se non ho compreso bene il senso dell'onorevole Restelli abbia la bontà di spiegarsi.

RESTELLI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Parli.

PRESTELLI. È evidente che se si pone in disparte il progetto ministeriale e si discute il progetto di legge che presentò la Commissione, come progetto nuovo da estenderlo a tutta Italia, sarà d'uopo che la Camera debba dare il suo voto sopra tutti indistintamente gli articoli di cui si compone il progetto: ma eviteremo noi la necessità di questa discussione, se la Commissione verrà proponendo emendamenti sulla legge del 1859?

E non solo la Commissione, ma ognuno potrà proporre emendamenti che portano modificazioni alla detta legge del 1859; e allora perchè non prenderemo noi per soggetto della discussione, il progetto di legge della Commissione? Procederemmo nella discussione più speditamente e più efficacemente.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Sono dispiacente di avere prolungato io stesso una discussione che avrei voluto abbreviare.

Adesso comprendo che l'onorevole Restelli ritiene come già risoluta una prima questione. La questione si presenta in questi termini.

Voterete la legge dei quattro articoli che ha votati il Senato, implicitamente supponendo la conoscenza della legge del 1859, oppure voterete articolo per articolo tutto il progetto della Commissione per sostituirlo al testo della legge del 1859?

Questa era la questione che io diceva pregiudiziale. Quando la Camera avrà detto: non vogliamo votare solo i quattro articoli, allora dovendosi venire alla discussione parziale degli articoli della legge, verrebbe la questione che propone l'onorevole Restelli. Ma mi permetta che io dica che la sua proposizione ritiene come già risoluta dalla Camera una questione che non ha ancora risoluta.

MELCHIORRE. Signori, prima che la questione messa innanzi dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio intorno al metodo della discussione e votazione del presente disegno di legge sulle privative industriali sia risolta dalla Camera, io credo sia neces-

sario vedere se la questione stessa sia così importante da richiedere passarsi sopra alle regole consuete a seguirsi ne' casi non urgenti. La divergenza tra il Ministero e la Commissione nasce se si debba incominciare la discussione sulla legge dal Ministero stata presentata dopo la votazione favorevole fatta dal Senato, oppure debba essere iniziata la discussione sul progetto riformato per intero dalla Commissione della Camera.

A me sembra che il sistema che il ministro di agricoltura e commercio vorrebbe fosse adottato in seguito sia più spedito e più semplice di quello che è stato proposto dalla Commissione. E nel vero egli si tratta di vedere se la urgenza difenda la proposta del Ministero, e questa urgenza non potrebbe da altri essere meglio indicata che da lui; e se io abbia ben compreso le parole da lui dette avanti sull'argomento, mi è paruto ch'egli abbia distesamente ragionatane la urgenza, prospettando la diversità delle leggi che regolano attualmente l'esercizio delle privative industriali nei diversi Stati ne' quali era innanzi divisa e partita la nostra Italia, e facendo rilevare acconciamente la necessità da tutti sentita, che queste debbono essere unificate, e che vi hanno delle contrade d'Italia, nelle quali non esiste in proposito alcuna legislazione, quindi noi, se vorremo seguitare il sistema adottato dalla Commissione, impiegheremmo per lo meno due mesi a discutere questa legge, la quale consta di ben 86 articoli, e siccome la discussione riflette ancora molti principii di diritto pubblico ed economico, i quali possono far nascere calorose discussioni, perciò io credo che volendosi seguire questo sistema si andrebbe sì per le lunghe, che questa legge assorbirebbe un tempo che potremmo utilmente impiegare discutendo altre leggi che hanno sopra di questa un'importanza scolpita.

Se poi noi crediamo che l'urgenza di questo disegno di legge sia tale che meriti di essere preferito a tutti gli altri che pur vogliono essere discussi sollecitamente, allora io credo che per ragion d'urgenza debba preferirsi il sistema dal Ministero adottato e raccomandato.

In brevi termini io vorrei sapere se le condizioni d'Italia richieggono urgentemente che la legge del 30 ottobre 1859 sia estesa senz'altro indugio a tutte le regioni d'Italia, perchè in tal caso crederei che la sostanza dovrebbe vincere la forma, e che quindi dovrebbe per brevità seguirsi il sistema adottato dal Ministero, ossia non cominciare la discussione sugli articoli proposti dalla Commissione, ma su quelli approvati dal Senato del Regno, i quali non sono che quattro.

Egli è perciò che io invito l'onorevole ministro a dichiarare francamente se egli crede assolutamente necessario che questa discussione si faccia subito, perchè in tal caso pregherei la Camera di seguire piuttosto il sistema dal ministro stesso raccomandatoci, che non quello seguito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura sull'incidente, debbo porla ai voti...

FIGRENZI. Domando la parola contro la chiusura. PRESIDENTE. Ha la parola.

fiorenzi. Come membro della Commissione vorrei far conoscere i motivi che l'hanno indotta ad adottare il sistema propostovi. Quand'anche la Camera non avesse ad esserne convinta, mi pare necessario tuttavia che almeno li conosca.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata).

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammessa).

Ora resta a porsi a partito la seguente questione: se debba essere base della discussione il progetto di legge presentato dal ministro, ovvero quello della Commissione.

Chi intende che debba esser base di discussione il progetto di legge presentato dal ministro è pregato di alzarsi

(Dopo prova e controprova, si stabilisce che la discussione debba aver luogo sul progetto del Ministero).

(Segue la lettura del progetto).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intende che si passi alla discussione degli articoli.

(La Camera assente).

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali avrà quind'innanzi vigore in tutto il regno. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. (La Camera approva).

« Art. 2. I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concedute dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, semprechè a cura degli interessati vengano inscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente, e senza che sieno dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concesso o sino al suo legale annullamento. »

(La Camera approva).

- « Art. 3. Le privative inscritte in conformità all'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859 potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire 20 da pagarsi anticipatamente, e una volta tanto, salvo sempre i diritti preesistenti.
 - « Le domande di privativa ancora in corso, conser-

vando la data della loro primitiva presentazione potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il regno, e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

- « Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali fu ayanzata.
- « Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privative esistenti saranno regolate secondo la legge medesima. »

SUSANI. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SUSANI. Vi hanno alcune privative che esistono per qualcuno degli Stati nei quali era anticamente divisa l'Italia, e che non furono prese in altri di questi Stati. A ciò si riferisce una delle disposizioni dell'articolo che trovasi attualmente in discussione.

Ora io domando che cosa succederà nel caso in cui uno il quale avesse un brevetto di privilegio o di privativa, come adesso si chiama, in uno degli Stati soppressi, si presenti per domandarne l'estensione ad una di quelle altre circoscrizioni nelle quali l'oggetto o la cosa formante argomento della privativa fosse già liberamente esercitata.

Io non vedo che a ciò sia provveduto, e temerei che, ove non vi si avesse riguardo nell'articolo che ora è sottoposto alle considerazioni della Camera, potesse avvenire che tale esercente industria, il quale in buona fede è al possesso ed esercita o processi industriali o meccanismi di cui egli ha fatto introduzione sotto l'impero di una data legge e che ne usa liberamente, si trovasse poi obbligato a pagare un diritto di privativa o messo nel pericolo di dover cessare dall'uso di quei processi o di quei meccanismi, e ciò per effetto della legge attuale.

Pregherei quindi la Commissione o il signor ministro di volermi dare qualche spiegazione in proposito.

Io sono d'avviso che colui il quale sotto gli antichi regolamenti aveva introdotto un'industria o aveva adoperato un meccanismo liberamente senza pagar diritto alcuno, per quella medesima ragione per cui si mantiene il privilegio dove c'era, a chi aveva la privativa, per questa medesima ragione dico dovrebbe essere autorizzato a continuare il suo libero esercizio e che inoltre la privativa per questo non potesse in nessun modo essere estesa al territorio della circoscrizione dell'ex-Stato nel quale era libero l'esercizio.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. A quanto desidera il deputato Susani è provvisto con tutta puntualità. Il sistema è questo:

Coloro i quali hanno delle privative che già esercitano non hanno che un obbligo solo per mantenerle ed è quello di rinnovare l'iscrizione nel termine di sei mesi dopo la pubblicazione della legge, acciò il Governo, come è giusto, abbia conoscenza dell'esistenza

della privativa. Dopo questo egli resta in possesso della sua privativa nei limiti del territorio nel quale l'ha chiesta ed ottenuta pagando o non pagando i diritti secondo che la legislazione del luogo portava. Egli ha facoltà di estendere questa privativa a tutto il regno, facendone domanda, e in questo caso è naturale che paghi la tassa che porta la legge. Questa domanda sarebbe regolata e provveduta secondo la legge.

Se poi l'onorevole Susani intendesse (dubito che avesse questo significato la sua interrogazione) che uno che ha la privativa in una regione....

SUSANI. Domando la parola per uno schiarimento.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio... possa estendere questa privativa non a tutto il regno, ma ad un'altra parte del territorio, in maniera, per esempio, da avere la privativa nel Napolitano e negli Stati ex-pontifici; debbo dire che questo non sarebbe permesso, perchè naturalmente, dacchè viene la nuova legge, rispettandosi le privative esistenti, non si possono chiedere di nuovo che privative generali. Non sarebbe permesso chiedere la privativa limitatamente in un dato sito, perchè sarebbe lo stesso che conservare indefinitamente le legislazioni particolari.

SUSANI. Mi sarò spiegato male.

Premetto che io ho votato contro il processo di votazione, e vedo che ho votato bene perchè da ciò, come nasce l'attuale, nasceranno molte altre confusioni. Io propugnava il sistema della Commissione, perchè così la Camera avrebbe con cognizione di causa potuto seguire tutta la genesi delle singole disposizioni. La mia domanda, per colpa certo della mia esposizione, non è stata ben compresa dall'onorevole signor ministro; forse sarà meglio che io, nel ripeterla, brevemente, sorta dal campo delle generalità, e ponga un esempio il quale chiarirà meglio il mio intendimento.

Se io ho bene inteso quest'articolo, un Tizio, il quale, per esempio, in Lombardia aveva il diritto di privativa per un dato oggetto, poteva non averlo in altra delle circoscrizioni in cui era divisa l'Italia, per esempio, in Toscana; oggi, per questa legge, purchè vada a farlo iscrivere nei termini dei sei mesi, sarà riconosciuto il suo diritto di privativa in Lombardia, e di più avrà il diritto di domandarne l'estensione, ed allora sarà esteso, a termini di questa legge, al rimanente del regno italiano; ciò sta bene. Ma domandavo io che cosa avverrà di un Caio, il quale, per esempio, in Toscana si trovava libero possessore di un oggetto, il quale faceva argomento di privativa, mettiamo, in Piemonte, quando colui che ha la privativa in Piemonte andrà a domandare, a termini della legge, l'estensione alla Toscana della sua privativa?

Io dico: è giusto ciò che la legge dice; manteniamo i diritti del possessore della privativa di quello cui per causa d'utilità pubblica ne fu accordato il premio; ma io chiedo: volete voi assumere la responsabilità di mettere un industriale, il quale esercita liberamente un dato processo, il quale adopera liberamente un dato

meccanismo, nella necessità di vedersi sottoposto al diritto non solo, ma all'arbitrio di quell'altro che avrà ottenuto l'estensione della privativa, e che può venire ad imporgli condizioni tali che mettano in pericolo lo stesso esercizio della sua industria?

In altri termini, la legge del 1859 di cui si domanda l'estensione al resto d'Italia come vorrebbe questo progetto, dice che se io vado, ad esempio, in Inghilterra e prima che l'inventore inglese abbia ottenuto una privativa nel regno d'Italia, importo un processo industriale, un meccanismo, io l'ho bene importato; e in premio della mia diligenza che cosa mi assicura la legge? Mi assicura che non darà privativa per quell'oggetto a nessuno, neppure all'inventore. Ora se io sono in questa condizione perchè per la stessa ragione avea in alcuni degli Stati in cui era anticamente divisa l'Italia importato a mio rischio e spese un processo nuovo che era privilegiato in altre parti, dovrò io subire adesso per effetto della nuova legge un danno impreveduto? Se io l'avessi potuto prevedere non avrei speso i miei capitali, adoperata la mia industria ad introdurre quel dato meccanismo o quel dato processo.

Desidero su di ciò una spiegazione, perchè io non veggo che a questo abbia riguardo la legge attuale.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Susani pare che metta innanzi la questione toscana. Ho detto fin da principio che c'è una parte del territorio la quale non riconosce legislazione di privativa: nella Toscana non c'è privativa. Il quesito che fa l'onorevole Susani pare si riferisca a sapere quali siano le conseguenze della legge in Toscana....

susani. Non è questo. Mi spiace non essermi fatto

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Scusi, forse il seguito del mio discorso le proverà il contrario. Parmi che intenda dire che i diritti acquisiti debbono essere salvi.

susani. (Interrompendo) Perdoni, ho citato la Toscana, perchè è stato il paese che mi è venuto in mente. Tolga, se vuole, la parola Toscana e dica Piemonte, Lombardia od altro, sta lo stesso ragionamento perchè quello che era generale in Toscana (a ciò non aveva mente quando citai il nome di quell'ex-Stato per l'assenza di una legge che riconoscesse le privative) è poi speciale per le leggi esistenti in Piemonte ed in Lombardia per quei casi che contempla anche la legge del 1859.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Parmi voglia dire che la privativa, la quale era limitata ad una parte, se si volesse estendere ad una delle parti del regno, dove vi siano altri che esercitano quell'industria... Mi pare che voglia dire industria, e non privativa...

DI CAVOUR. Domando la parola.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio..... perchè se egli dicesse altri esercenti pri-

vativa, allora è questione giuridica, e si rimette ai tribunali.

L'estensione ad altre provincie è sempre intesa coll'implicita condizione che non abbia a nuocere alle altre privative esistenti.

SUSANI. No! no!

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Ma, od è privativa od è industria libera. Insomma, mi avveggo che ho avuto la sventura di non comprendere bene.

SANOUR. Il caso posto innanzi dall'onorevole Susani mi pare chiarissimo e tale da meritare che gli si faccia ragione. Egli non ha preso di mira nessuna delle sette parti in cui era l'Italia divisa qualche anno fa. Egli ha detto: nella provincia X, per esempio, vi era un tale munito di privativa, mentre in una o due delle altre sei provincie non si era concessa per lo stesso oggetto alcuna privativa. Ivi adunque è nata un'industria libera, che non ha bisogno di alcuna autorizzazione.

Ora, dice egli, in quest'altra parte d'Italia, che io chiamerò Y, vi era la libertà, per esempio, di fare delle viti con quelle certe macchine perfezionate che si sono introdotte e che certamente sono state oggetto di una privativa.

Se con questa legge noi diciamo che il privilegiato nella provincia X può far estendere la sua privativa alla provincia Y, per ciò solo che egli l'aveva già ottenuta nell'altra, cioè nella provincia Y dove ci sarebbero già diverse officine nelle quali si sarebbe introdotto il sistema di miglioramento ch'era stato introdotto nella provincia X, sarebbe una grande ingiustizia che fosse vietato agl'industriali della provincia Y di continuare nella loro industria.

Sarebbe del resto impossibile ciò fare se questi industriali fossero in numero di 50 o 60.

Credo adunque che l'onorevole Susani ha avuto ragione di dire che sarebbe irregolare l'estendere senza i dovuti riguardi da una parte d'Italia all'altra un privilegio con un semplice decreto. Là dove un diritto ha cominciato a regnare deve il medesimo poter continuare, poichè l'estendere la privativa dalla provincia X alla provincia Y, dove sono stabilite industrie soggette a privative nella prima, sarebbe cosa lesiva dei diritti acquisiti; sarebbe un introdurre il ius non decrescendi, mentre il ius non decrescendi vuole essere anzi osservato. I giureconsulti che qui siedono riconosceranno certamente quanto sia rispettabile questo diritto.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Era dunque l'eccessiva semplicità e chiarezza delle cose espresse dall'onorevole Susani che m'avevano impedito di ben comprenderle. Stando le cose in questi termini, non ho altro a fare che a riferirmi alla legge stessa. La legge non fa altro che permettere le dimande d'estensione delle privative alle altre provincie del regno. Ma colui il quale si presenta in qualunque delle provincie dove prima egli non esercitava la privativa, sarà rigettato da chiunque altro esercitava quella medesima industria prima di lui, perchè gli dirà: come vi viene in mente di chiamarvi *inventore* di un'industria che io sto esercitando prima di voi?

L'attestato di privativa può dar luogo ad una quistione giuridica che si riproduce con chiunque andasse a molestare l'attuale esercente dell'industria medesima dovechessia.

Non c'è dunque nulla di nuovo. Il certificato di privativa produce gli stessi effetti per chi lo produce la prima volta come per chi esercitandola in una provincia chiede di estenderla nelle altre.

Credo che queste spiegazioni tranquilleranno l'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mancini.

mancini (della Commissione). La Camera vorrà permettermi anzitutto di rammentare a giustificare l'operato della Commissione che se essa entrò nel sistema che non ha incontrato il gradimento della Camera, mentre nel seno di essa erasi manifestata una diversità di opinioni, ed io stesso appartenessi alla minoranza, vi si credè suo malgrado obbligata. Di nove uffici sette avevano dato il mandato imperativo ai propri commissari di opporsi alla pubblicazione in tutte le provincie dello Stato della legge del 1859, e di chiedere invece che la si discutesse articolo per articolo tanto dalla Commissione che dalla Camera.

Io prevedeva in parte ciò che è accaduto; perciò opinava che soltanto poche modificazioni di sostanza dovessero formare oggetto degli emendamenti della Commissione, non già una paziente rifazione dell'intiera legge.

Pertanto è dimostrato che la Commissione non ha commesso altro errore che di interpretare il voto degli uffici come la volontà della Camera, e di conformarvisi.

Ad ogni modo la Camera mi avrà scusato, se ho fatto questo richiamo, affin di spiegare il procedimento che la Commissione ha stimato dover serbare. Ora sull'argomento speciale del quale ci occupiamo, cioò sulla questione transitoria, dacchè gli articoli della legge del 1859 trovansi ormai implicitamente accettati nella loro parte più importante, è mestieri avvertire che sebbene l'onorevole ministro ravvisi d'una eccessiva chiarezza ed evidenza una tale questione, tuttavia se si attenda al modo di compilazione degli articoli della legge che ora passeremo a votare, potrebbero sorgere davanti ai tribunali ragionevoli dubbi.

In fatti, nel sistema della legge è stabilito che siccome di sette Stati italiani felicemente abbiamo fatto un'Italia sola, tutti i brevetti industriali i quali si trovano conceduti nei singoli Stati in conformità delle leggi che ivi fossero imperanti dovessero essere guarentiti e conservare in faccia alla nostra nuova legge quei diritti che esse attribuivano a coloro ai quali erano stati conceduti.

Se non che, importa osservare che non fu adottata una vera parità di trattamento per chi avesse legitti-

mamente acquistato questi diritti nelle antiche provincie e chi l'avesse nella nuova; dappoichè per quelli che li avevano nelle antiche non occorre che facciano altro, essi sono tutelati e mantenuti nei diritti di privativa per opera stessa della legge. Ma invece le numerose legioni di godenti privative negli altri Stati italiani saranno tutti decaduti inesorabilmente fra sei mesi da queste privative, se entro quel termine non praticheranno certi adempimenti presso il Ministero d'agricoltura e commercio.

Io non sono amico delle privative, ma della libertà: ma senza sollevare la questione se sia quella dell'inventore una vera proprietà, comincierei dal domandare se con giustizia possa la legge mettere differenza tra il modo di guarentire diritti legittimamente acquistati rimpetto a cittadini di una o di un'altra provincia dello Stato.

Checchè ne sia, una volta adempiutosi all'iscrizione presso il Ministero d'agricoltura e commercio, tutte le privative già concedute anteriormente nelle provincie annesse si trovano garantite e riconosciute.

Rimane però un'altra questione che la legge non risolve. Le privative erano state, accordate sopra determinate e più ristrette estensioni territoriali, sopra certe frazioni del territorio. Ora potrà mai tollerarsi che in unico Stato l'industria economicamente non sia retta da regime unico ed uniforme? Che si possa avere una privativa in certe parti dello Stato e non in tutte le rimanenti?

A questa domanda ha risposto il legislatore che poteva non esserci l'interesse, la convenienza di quello stesso che godeva la privativa, dappoichè forse aveva fatto esperimento che il suo supposto gran trovato fosse destituito di utilità pratica, e che potesse conservare solo una certa utilità relativa in quel raggio territoriale, in quel paese ove la privativa era stata originariamente ottenuta. Ha reso adunque puramente facoltativa l'estensione delle privative già esistenti a coloro i quali avessero la privativa stessa; fu stabilito che bastava una semplice domanda, perchè a proprio rischio e pericolo quella privativa che esisteva in certe provincie fosse estesa a tutto il regno. Ed in ciò sono pareggiati tanto quelli che godevano privative nell'Italia superiore a norma della legge del 1859, come tutti gli altri che avessero privative nelle altre provincie del regno.

Ma qui la legge ha dimenticato di risolvere propriamente in termini positivi e precisi quel dubbio che sollevò l'onorevole Susani, se cioè chiunque sia investito di privativa in una provincia la possa senza impedimento estendere in tutte le altre, come le parole della legge autorizzerebbero credere, fino a sopprimere il libero esercizio di quella industria medesima nelle provincie in cui tale libertà esistesse.

Una tale questione, o signori, è gravissima: essa domanda la decisione di un conflitto tra il privilegio e la libertà e racchiude il segreto dell'avvenire economico di molti paesi della Penisola. Non ho bisogno di dire che se una soluzione debb'esser data alla quistione, i principii di giustizia e di economia sociale la impongono nel senso di guarentire e mantenere incolume la libertà dovunque essa esiste.

Tuttavia è un fatto incontrastabile che al menzionato quesito la legge non risponde. La legge in un articolo successivo si occupa non già delle privative già ottenute, ed esistenti in diverse provincie, ma soltanto delle privative domandate, le cui domande siano in corso; ed è rispetto a queste sole domande in corso che devesi risolvere la ben diversa questione, se il privilegio possa estendersi anche nelle provincie, dove si incontri l'ostacolo giuridico della preesistenza di altra privativa somigliante.

E nella risoluzione si legge nell'articolo 3 del primo alinea:

- Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge per essere estesa a tutto il regno, e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.
- « Qualora si trovassero rilasciati attestati per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali fu avanzata. »

Io trovo anzitutto oscuro quest'articolo, non comprendendo come la domanda debba limitarsi a quelle provincie per le quali fu avanzata; ciò escluderebbe ogni possibile estensione fuori della provincia dell'originaria concessione.

Ma è sempre vero che qui si contemplano i soli casi di domande di privativa su cui non ancora si è provveduto; ed invece il caso del conflitto di un privilegio già conceduto con l'esercizio della stessa industria libera, del paro che il caso di trovarsi già concedute privative sopra identiche industrie in due provincie d'Italia, e la determinazione della reciproca limitazione della domanda d'estensione, sono casi punto non contemplati nel progetto di legge. Si dice che i tribunali provvederanno; ma la loro missione dovendo esser quella di uniformarsi alla legge, sarebbe da temere che a fronte dell'attuale redazione del pregetto si sentissero impediti dal silenzio del testo legislativo, e potessero minacciare l'industria libera e violare i diritti garantiti dalla coesistenza dell'altro privilegio.

Vede la Camera che su tali punti della discussione non è possibile alla Commissione di proporre all'istante gli opportuni emendamenti.

Mi limito quindi a dichiarare, anche a nome della Commissione, che essa, tuttochè non possa sul momento proporre la formola che sarebbe la più acconcia ad escludere tutti i dubbi e le difficoltà, ravvisa nell'articolo, come è proposto, lacune e difetti, ed è d'avviso che debba essere con mature riflessioni emendato.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e com-

mercio. Nessuna delle lacune e delle oscurità di cui parla l'onorevole Mancini!

Si è detto che colui il quale riceve l'attestato di privativa non lo può far valere se non in quanto è invenzione nuova, o che egli si trovi a fronte di qualcheduno in una provincia che eserciti industria libera, o che egli la prima volta, ottenendo l'attestato di privativa per tutto il regno, voglia esercitare la sua privativa che la prima volta ha ottenuto. Il caso è perfettamente lo stesso; sarà nel primo e nel secondo caso obbligato a sostenere che è invenzione nuova, che è la prima volta che egli viene ad esercitarla. Nessuna differenza dunque; colui che ha l'attestato di privativa deve dimostrare quando qualcuno glielo impugna (e glielo può impugnare chiunque), deve dimostrare che egli è l'inventore di alcuna cosa nuova. Questo risponde al primo dubbio.

Al secondo quesito la risposta sta nella legge: colui il quale chiede una privativa non potrà opporla a un altro che ha altresì una privativa, e quando la legge ha detto: è limitata alla provincia dove è fatta la domanda, risponde precisamente a questo caso.

Chi esercita una privativa che già si esercita in alcune altre provincie bisogna che la limiti a quelle provincie solamente dove la privativa non esiste.

E qui rispondo al terzo quesito, cioè che la privativa che si concederà resterà limitata per quelle provincie per le quali è domandata, perchè, riferendosene alla domanda, è chiaro che colui il quale vorrà esercitare la privativa avrà detto le provincie sulle quali potrà esercitarla.

Là dove dunque è l'ostacolo della esistenza di un'altra privativa finisce la facoltà di esercitare la privativa nuova o di estendere la privativa esistente altrove.

Insomma bisogna ricordare che lo Stato non discute il merito della privativa, ma rilascia semplicemente attestati: è inutile parlare degl'imbarazzi che possono nascere. Gl'imbarazzi sarebbero maggiori con un sistema diverso.

Il sistema che si è voluto adottare è il sistema adottato in quasi tutta Europa. Non si giudica delle privative, si lascia l'inventore in faccia a tutti coloro che sostengono libera l'industria, o che sostengono altra privativa, affinchè i magistrati giudichino della verità o falsità delle sue asserzioni.

Se questo è il principio sul quale si fonda la legge, o si rifiuta il principio o tutte le difficoltà debbono essere risolute per l'applicazione del principio medesimo.

RESTELLI. Se ho bene inteso l'orazione dell'onorevole ministro, quando viene posto il quesito che cosa debba ritenersi nel caso in cui chi abbia ottenuto una privativa in una provincia, per esempio in Piemonte, e si proponga, in forza di questa legge, di estenderla alla rimanente Italia, trovando, supponiamo, in Lombardia già accordata ad altri la privativa stessa, quando, dico, viene posto questo quesito, il signor ministro, interpretando la legge, risponde che il privilegiato di Piemonte sarà rimesso ad esercitare il suo privilegio non

solo in Piemonte, ma anche nelle altre provincie d'Italia, eccetto la Lombardia.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. In Piemonte e in tutto il regno, meno la provincia dove incontra un'altra privativa, cioè dove all'esercizio della sua privativa s'oppone l'ostacolo di un'altra privativa anteriormente accordata...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.
RESTELLI. Io consento pienamente nell'interpretazione data dall'onorevole ministro, ma appunto io domando se l'alinea di questo articolo che discutiamo provvede all'uopo abbastanza chiaramente. Mi permetto di leggerlo:

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali fu avanzata. »

Ma che cosa s'intende per provincie in cui la domanda fu avanzata? Se s'intende la provincia d'origine, cioè il Piemonte in cui fu ottenuta la prima volta la privativa, allora escludiamo che la privativa possa essere estesa ad altre provincie d'Italia, il che non è quanto vuole l'onorevole ministro.

E del resto quale altro significato, domando, può esser dato a questa frase, se non appunto quello del riferimento a quelle provincie in cui fu già ottenuta la privativa? Come da questa locuzione possiamo indurre che quegli il quale ha ottenuto una privativa in un ex-Stato d'Italia possa estenderla a tutte le altre provincie in cui non siavi l'ostacolo di altra simile privativa?

La redazione dell'articolo mi sembra assolutamente imperfetta per poterne trarre quella interpretazione, in cui del resto perfettamente consento e che il signor ministro ha data rispondendo al quesito che gli fu proposto dall'onorevole Mancini e da me ripetuto.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Mi permetto di rileggere quest'alinea: « qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno (cioè per lo stesso oggetto pel quale in altre provincie esistesse una privativa) la domanda sarà limitata a quelle provincie (prego di badare che è plurale, non singolare) per le quali fu avanzata. »

Colui che ha una privativa in una provincia non può chiedere la privativa per un'altra regione limitatamente; ad esempio colui che ha privativa in Piemonte non può dire dopo la legge: datemi la privativa in Lombardia.

Ho detto già che d'oggi innanzi la privativa si chiede per tutto il regno, ma siccome può succedere che colui che l'ha chiesta per tutto il regno incontri l'ostacolo di una privativa già concessa in una certa regione, così allora egli limiterebbe la domanda per tutte quelle altre provincie dove la privativa non esiste.

Se la frase « a quelle provincie per le quali fu avanzata, » frase che a me sembra perfettamente chiara,

tale non apparisse agli occhi dell'onorevole Restelli, egli può proporre la redazione che crede migliore. Io non ho difficoltà di sostituire a questa un'altra frase e lo ringrazierò di quella più chiara locuzione che potesse suggerire.

PRESIDENTE. Debbo dar lettura alla Camera d'un emendamento proposto dall'onorevole Susani così concepito:

« Le privative esistenti in una delle antiche circoscrizioni territoriali non potranno essere estese a quelle altre circoscrizioni nelle quali l'oggetto della privativa sia liberamente esercitato, all'atto della pubblicazione della presente legge. »

Il relatore della Commissione ha la parola.

MANCINI. Parli prima il proponente.

PRESIDENTE. Io credo che il proponente non intenda di sviluppare ulteriormente il suo emendamento dopo il discorso che ha fatto.

susani. Solamente pregherei la Camera di volerlo mandare alla Commissione, perchè temo forte di essermi male espresso: ho almeno il convincimento che l'onorevole ministro non mi abbia compreso, e credo che l'argomento è di tanta importanza per alcune industrie, che amerei di vederlo esaminato attentamente dalla Commissione, la quale forse non è sufficientemente preparata per giudicarlo immediatamente.

PRESIDENTE. La Commissione, a tenore dell'articolo 47 del regolamento, vedrà se potrà dare tosto il suo parere su quest'emendamento, oppure se intende di riferirne in seguito.

L'onorevole Mancini ha la parola.

mancini (della Commissione). Acconsentiamo ad esaminare questa proposta; ed intanto essendo necessario uno schiarimento dal proponente, mi permetto di interrogarlo sul modo pratico con cui egli si avviserebbe di poter garantire e sanzionare le disposizioni che si vorrebbero aggiungere. Certo sarebbe gravissimo che se in una provincia d'Italia esistono industrie libere che vi hanno potuto nascere, svilupparsi, ricevere impiego di capitali, che potessero queste industrie essere gettate giù all'improviso da una domanda di estensione della privativa da una in altra provincia.

Signori, badiamo alle conseguenze; ci metteremo forse sulla via di ristabilire linee doganali tra provincie e provincie italiane, acciò quel prodotto che liberamente si forma in una provincia non possa entrare in quelle altre dove esso non può formarsi che da un solo produttore privilegiato? Ciò provi anche una volta alla Camera la gravità delle questioni economiche che questo progetto di legge deve inevitabilmente sollevare, e la induca a sospendere un voto prematuro e poco ponderato.

SUSANI. Sono in obbligo di rispondere che forse non si è bene afferrato il senso della mia proposta dall'onorevole membro della Commissione. Farò un esempio pratico.

Supponiamo che sia in Piemonte vigente una privativa per un modo di preparare il lino, e che lo stesso modo di preparare il lino, il quale è stato importato nell'antico Piemonte con beneficio della privativa, secondo la legge esistente in queste provincie, dal Belgio, sia stato liberamente introdotto, senza che esista privativa, nelle provincie delle Marche.

Io ammetto che non possa cader discussione sul risultato del processo. Il lino prodotto nel Piemonte, portato che sia nelle Marche, vi va liberamente, e la privativa non vi pone alcun ostacolo; tanto è vero che anche oggidì, dove queste privative esistono con estensioni territoriali, non essendovi linee doganali, non può succedere il caso accennato dall'onorevole Mancini.

Altro è, o signori, la portata del privilegio accordato dalla privativa per l'esercizio di un'industria, altro è ciò che dal regime doganale dipende. Le linee doganali sono sparite; ma attualmente esiste ancora la diversa estensione territoriale delle privative. Quello che io unicamente mi propongo si è che il privilegiato per quel modo di preparare il lino nel Piemonte non possa, domandando l'estensione della sua privativa alle provincie delle Marche, venir ad incagliare l'esercizio dell'industria di colui il quale sotto il precedente regime l'aveva quivi liberamente esercitata.

In altri termini, la legge del 1859, che ci si propone di estendere a tutte le provincie dello Stato, stabilisce, come del resto lo stabiliscono le migliori leggi che sono in vigore, per quanto mi sappia sopra quest'argomento, che non si può, per un processo per cui vi sia privativa all'estero, domandare privativa nello Stato nel quale sia stata introdotta ed esercitata la cosa privilegiata. Ciò ha per effetto di dare uno stimolo all'introduzione dei processi utili al paese, e di guarentire colui che ha fatto delle spese e dei sacrifici dal danno della privativa che gli potesse piombare addosso posteriormente.

Ora io dico: la legge, la quale si applicherà attualmente, se io l'ho bene intesa, nel caso da me citato di un' industria privilegiata in Piemonte e liberamente esercitata nelle Marche, non impedisce che si possa, estendendo a tutte le provincie del regno quella privativa, economicamente uccidere colui che prima liberamente l'esercitava. Infatti, che cosa dice la legge? La legge dice che quelle sole privative non potranno aver effetto in tutto il regno, le quali dall'estero si vogliono importare dove sono già liberamente esercitate. Ora, quando la legge si interpretasse nel modo che diceva il signor ministro, pare a me che, senza l'emendamento che ho accennato, o qualche cosa che ad esso s'avvicini. avverrebbe il caso che per avere l'interpretazione ch'io credo giusta, e che sosteneva il signor ministro, bisognerebbe si dichiarasse dai tribunali che le Marche sono un paese estero rispetto alle antiche provincie del Piemonte.

Ora, io non credo che a siffatta deliberazione possano mai venire i tribunali; ed è per questo ch'io vorrei che la legge contenesse qualche provvedimento che impedisse il caso al quale ho portato l'attenzione mia, e invocato quella della Camera.

MANCINI. L'onorevole deputato Susani ha messo innanzi un esempio che riesce favorevole ai suoi ragionamenti; ma prego la Camera di rammentare che
nell'articolo 2 della legge è l'enumerazione d'una serie
d'invenzioni e scoperte industriali suscettive della garanzia del privilegio od attestato di privativa. Tali sono
non solo i processi o metodi di produzione industriale,
nella quale categoria tolse l'esempio l'onorevole Susani, ma anche propriamente i prodotti industriali. Ci
può essere una privativa rispetto a un metodo o processo di produzione, come una privativa rispetto a
certi prodotti.

Un esempio mi torna assai facile: si sarà scoperto un prodotto chimico applicabile alla tintoria, il quale è stato privilegiato a Napoli, sì che un solo in quel paese possa produrlo. È evidente che qualunque altro cercasse di mettere in circolazione nell'antico territorio napolitano un prodotto analogo sarebbe in contravvenzione.

Ora, immaginiamo che in Piemonte si trovi quella industria medesima liberamente esercitata, senza privilegio, sta bene che non sia turbata ed offesa; ma il prodotto dell'industria libera potrà invadere anche il campo riserbato al privilegio nell'altra provincia italiana? Bisognerà sempre risolvere, che, accordandosi nel proposto esempio la estensione della privativa napolitana, debba sempre rispettarsi l'industria libera in quelle provincie in cui ella si esercita. Se dunque non potete impedire che in Piemonte liberamente si continui a produrre come per lo addietro quello che per lo innanzi non si produceva, la conseguenza sarà che questo prodotto potrà circolare in tutto il resto d'Italia, meno in Napoli, dove incontra l'ostacolo di simile privativa garantita a tal prodotto.

Ecco perchè la questione mi pare meritevole d'esame e di studio; e poichè si propone l'invio dei proposti emendamenti alla Commissione, essa è disposta ad accettarli se la Camera così vorrà; ed inoltre gradirà moltissimo di sentire l'opinione d'onorevoli membri della Camera sulla questione per esserne illuminata.

SUSANI. L'esempio non istà: domanderei la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato: la parola spetta al ministro di agricoltura, industria e commercio.

MANNA, ministro per l'agricottura, industria e commercio. Prendo la parola per dire semplicemente alla Camera che sia perfettamente tranquilla che non ci sono pericoli nell'applicazione della legge.

Io mi aspettava unicamente dall'onorevole Restelli quella tal frase di chiarimento, ma poichè non la dice, mi permetta di dirla io stesso.

RESTELLI. Domando la parola.

manna, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Il solo dubbio poteva nascere sulle parole: per le quali fu avanzata, che equivale a dire: nelle quali non esiste privativa, di maniera che se si sostituiscono queste parole alle altre, tutte le difficoltà sono dileguate, giacchè non è difficoltà per me quella che accenna l'onorevole Susani. Non so come ricordare alla

Camera che l'indole della legge è questo: chi dà l'attestato di privativa non è giudice della privativa, egli dà semplicemente atto della dichiarazione del richiedente. Per conseguenza sarebbe superfluo, direi quasi sconveniente, il dire che l'industria libera rimarrà libera. Non occorre dirlo. Se voi avete dichiarato che il certificato di privativa non costituisce nessun ostacolo all'esercizio della libera industria, è una frase per lo meno superflua, e tutto ciò che è superfluo in una legge è sconveniente.

Dire che la privativa ottenuta non può distruggere le industrie libere è cosa che non può permettersi perchè assolutamente inutile a dire. Il dubitare ripugna allo spirito e alla lettera della legge.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare.

emendamento a quest'articolo, perchè la Commissione si era offerta di studiare il quesito e riferirne alla Camera; non volevo prendere il passo alla Commissione alla quale più specialmente compete questo còmpito. Però, postochè il signor ministro ha creduto egli stesso di mutare le parole che per avventura davano luogo a qualche dubbia interpretazione relativamente all'alinea dell'articolo di cui si tratta, io osserverò che allora quando mi si è affacciata la difficoltà non mi si è presentata soltanto sotto l'aspetto già accennato, ma altresì sotto un altro, e questa ragione concorse a distogliermi dallo improvvisare alcun emendamento.

Se ammettiamo il principio che chi è privilegiato in forza di un brevetto che abbia ottenuto in un ex-Stato non possa portare il suo privilegio in un'altra provincia dove sia in vigore un eguale privilegio, ma lo possa in tutte le altre provincie d'Italia, mi domandava: ma, e quando faranno concorrenza i due privilegi nelle altre provincie d'Italia, in cui intendono estendere il loro privilegio, chi fra loro avrà la prevalenza? Si dirà per avventura che debba vincere l'anteriorità della data delle concessioni?

Io non credo, o signori, che si possa decidere la questione con questo criterio, perchè dal momento che date a ciascun privilegiato il diritto di fare iscrivere il proprio privilegio nei sei mesi della pubblicazione della legge per estenderne gli effetti ad altre provincie d'Italia, voi mettete a parità di condizione i due privilegiati senza differenza di data dei rispettivi brevetti.

Dunque, alla data originaria del privilegio non possiamo attenerci. Vorremo noi attenerci a chi dei due è primo nei sei mesi a domandare il privilegio per altre parti d'Italia? Ma nemmeno questo criterio sarebbe abbastanza razionale, perchè dipenderebbe da circostanze affatto accidentali e bene spesso indipendenti dalla volontà e dalla solerzia di ciascuno dei due privilegiati l'ottenere la priorità per l'estensione del suo privilegio alla rimanente Italia.

Questa difficoltà mi pare di tal natura da meritare l'attenzione della Commissione, la quale, postochè dovrà esaminare l'emendamento proposto dall'onorevole

Susani, potrebbe pure estendere il suo studio al dubbio che ho sollevato e cercar modo di togliere la difficoltà.

Poichè ho la parola, mi permetto di fare un' altra osservazione. Si è parlato del caso in cui un privilegio trovi in un'altra provincia d'Italia liberamente esercitata quell'industria, ad esercitare la quale occorrerebbe la privativa, e si è detto che a quella provincia, dal momento che non c'è novità, non potrà estendersi il privilegio. E sta bene; ma domando io, perchè dovrà colà aver luogo questo favore e non nelle altre parti d'Italia per le quali non vigeva il privilegio? Se in Toscana od in qualsivoglia altra parte d'Italia si producono dati meccanismi industriali liberamente, perchè coll'estendere il privilegio ad altre provincie d'Italia vorrete escludere queste dal beneficio di pure liberamente usare di tali meccanismi?

Or io muoverei preghiera alla Commissione che volesse proporre un articolo in cui si dicesse ben chiaramente che, allorquando in qualunque provincia d'Italia sia già liberamente esercitata un'industria, nè là, nè altrove, possa essere posto alcun vincolo alla libertà dell'industria stessa, salvi solo gli effetti del privilegio nella provincia in cui originariamente fu esso accordato.

Propendiamo per la libertà postochè nel propugnarla offendiamo nessun diritto, imperciocchè il privilegiato non può porre avanti che il diritto di essere mantenuto nel suo privilegio nei limiti del territorio a cui in origine estendevasi il privilegio stesso, diritto che rimane incolume tuttochè non si permetta di estenderlo ad altre parti d'Italia. E così facendo non incepperemo inutilmente nelle altre parti d'Italia la libertà di quelle industrie pel cui esercizio si richiederebbe il compenso del privilegiato, se estendessimo anche a quelle il suo privilegio.

Io mi sono permesso, posto che si tratta di esaminare di nuovo quest'argomento, di sottoporre queste osservazioni al giudizio della Commissione e della Camera.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Temo d'annoiare la Camera, ma è d'uopo chiarire quello che per altro a me sembra chiarissimo.

L'onorevole Restelli è preoccupato da un timore che non ha fondamento veruno. Egli dice: se colui che ha una privativa per una provincia ne chiede l'estensione a tutto il regno, e trova l'industria liberamente esercitata in una qualche altra provincia, che cosa avverrà? Gli darete la privativa per quelle provincie dove l'industria è libera? No, non è giusto. Infatti sarebbe un'ingiustizia il farlo. Quando l'industria è libera in un angolo solo del territorio, colui il quale ha la privativa per una provincia non la può estendere ad alcuna parte del territorio. Questo è chiaro. Quando un'industria, per la quale ho in una data provincia la privativa, trovasi esercitata dovechessia prima di me, è chiaro che la mia privativa non può uscire dai limiti della provincia dove io l'aveva dapprima ottenuta. L'ostacolo all'esercizio d'una privativa s'incontra soltanto là dove trovasi una privativa preesistente. Quando un'industria s'esercita liberamente, la privativa non può uscire dai limiti della provincia in cui fu ottenuta. Per ottenere l'estensione d'una privativa, bisogna che l'industria non sia nata in un'altra parte del regno, altrimenti non può esservi coesistenza nel medesimo sito dell'industria libera e della privativa. Credo che tutto questo nasce con perfetta chiarezza dalla legge.

La sola lettura degli articoli della legge basta a provare che non può esser altro il senso. Quindi qualunque emendamento, qualunque spiegazione sarebbe senza scopo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato De Cesare. FIORENZI. L'aveva domandata io.

PRESIDENTE. È vero, prima spetta al deputato Fiorenzi.

FIORENZI. La Commissione, quando si fece ad esaminare questa legge, aveva ben preveduti tutti gl'inconvenienti che sarebbero nati dall'applicazione della legge stessa come era stata proposta, ed è per questo che ad unanimità la Commissione era venuta nella determinazione che si dovesse riformare la legge del 1859, affinchè potesse essere applicata a tutto lo Stato.

Era però insorta discrepanza nella Commissione stessa. La maggioranza voleva fare quello che si è fatto, cioè discutere la legge intieramente, e la minoranza diceva che si doveva fare un articolo nel quale si doveva ordinare di pubblicare la legge del 1859 modificata come credeva la Commissione. Ora, la Commissione avendo voluto discutere la legge secondo il progetto ministeriale, tutte le inconseguenze che si erano prevedute nella Commissione devono necessariamente accadere.

Signori, se voi vi fate a leggere quella legge, troverete che è stata fatta quando si eseguì l'annessione della Lombardia; che in quella legge c'è una quantità di articoli transitorii, i quali riguardano lo Stato d'allora e della Lombardia, e che per conseguenza il Senato ha dovuto ordinare che non si pubblicasse quella legge, se non togliendovi una quantità di articoli transitorii che non avevano a che fare collo stato delle altre provincie d'Italia.

La Commissione si è fatta ad esaminare la legge stessa ed ha trovato che vi erano ancora molti altri articoli che bisognava togliere, i quali non facevano che ingenerare confusione. Quando voi pubblicherete questa legge, voi avrete accresciuta la confusione legislativa che già non è piccola in tutta Italia.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Mi pare che tutta la lotta delle diverse interpretazioni su questa legge venga dal vecchio e dal nuovo.

Io veggo la legge chiarissima, ed in quanto al vecchio, ed in quanto al nuevo. Il vecchio è circoscritto alle antiche provincie, nelle quali si ottenne un brevetto d'invenzione; il nuovo è per le altre provincie,

nelle quali bisogna domandarlo, e domandarlo per tutta l'estensione del regno. Qui viene il conflitto secondo le diverse interpretazioni date.

Ma, signori, mettetevi dal punto dello spirito della legge. Che cosa è questa legge? È una legge con cui il Governo non accorda altro che il certificato d'invenzione: quale sia la realtà, la sostanza, la portata dell'invenzione è cosa che, come ogni altra proprietà libera, deve andare sottoposta al giudizio dei magistrati. Quando dunque io ho estesa anche la vecchia concessione a tutte le provincie, le nuove invenzioni verranno in lotta fra loro per la priorità. Quale è quella che avrà la priorità? quella che fu la prima. Per due industrie eguali vi possono essere due certificati, l'antico conceduto da un passato Governo, ed un nuovo concesso dal presente. Ma in questo giudizio il Governo non c'entra.

Il Governo dice a colui che chiede la privativa per tutto il regno, ovvero a colui che vuol estendere l'antica privativa conceduta in uno dei vecchi Stati a tutte le altre provincie del regno: voi domandate il certificato per la vostra invenzione, io ve l'accordo; ma non giudico della vostra invenzione; se v'ha un'altra di antica data, è la prima che avrà il privilegio innanzi alla vostra, ed a qualunque altra. Da ciò risulta che tutta la questione si risolve nella priorità, ove si tratti di due invenzioni identiche. Imperocchè la seconda invenzione che è identica alla prima non può considerarsi che come una copia, siccome una contraffazione, e le contraffazioni in opere che rappresentano il frutto dell'ingegno in tutti i popoli civili sono punite dalle leggi penali.

Ma fra le antiche privative ce ne saranno due identiche: in che guisa saranno regolati i loro diritti?

Se si restringono al territorio delle provincie in cui fu accordata la privativa, la cosa va pei suoi versi. Ma se chiedono di estendersi a tutto il regno, la priorità sarà sempre di quella che ha una data anteriore.

Badate però, o signori, ch'io parlo di una sola invenzione a cui fu conceduto per diverse vie un certificato di privativa da due diversi Governi. In questo caso la seconda deve ritenersi sempre come una copia della prima invenzione, la quale era possibile a farsi quando l'Italia era spezzata in diversi Stati.

Questa lotta di diritti scaturisce appunto dalle diverse legislazioni, e volendole eguagliare non è possibile di far salvi i diritti acquisiti ed estenderli a tutto il regno.

Il nuovo diritto avrà pure la stessa estensione.

Ma domando: sono simili le invenzioni? Allora il diritto sarà sempre della prima invenzione. La invenzione novella sarà diversa? E allora ella non incontrerà alcun ostacolo per la sua concessione e durata. Troveranno entrambe un terreno libero, ove non saranno riconosciute; ma è per questo che facciamo la legge, cioè per regolare il diritto delle privative in tutto il regno con una sola ed unica legislazione. Nè si dica che questi sono privilegi odiosi: sono invece la ricogni-

zione del diritto della proprietà che l'ingegno ha sui suoi prodotti, sul suo lavoro.

In vista di questa considerazione, io credo che la legge come sta, e sopratutto l'articolo terzo, possa essere senza alcun dubbio approvata.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Allievi.

ALLIEVI. Io vedo in questa materia due grandi questioni nettamente distinte: l'una è quella suscitata testè dall'onorevole Restelli, la questione del privilegio che si trova in conflitto col privilegio.

Mi pare questa una questione che si possa definire nei termini e modi che la legge troverà più convenienti; deriverà la preferenza dalla data, ovvero da altra circostanza; stabilirà parità di trattamento o concorrenza simultanea; insomma in qualsiasi maniera regolerà questo conflitto del privilegio col privilegio che si trovano a fronte in tutte le provincie del gran campo comune dell'Italia.

Ma vi è un'altra questione, ed è quella che fu sollevata nella Camera dalla proposta del deputato Susani, ed è la lotta del privilegio colla libertà.

Ora, qual è stata fin qui la soluzione che ci venne proposta?

Si disse: dovunque c'è la libertà ivi il privilegio non potrà arrivare: e io dico qualche cosa di più: io dico che, quando in materia d'industria, di produzioni privilegiate c'è la libertà in un punto qualsiasi d'Italia, il privilegio deve cessare in ogni parte dell'Italia. (Movimenti diversi)

MICHELINI, Chiedo di parlare.

ALLIEVI. Questa è la vera ed unica massima che noi possiamo adottare, se non vogliamo andare incontro al grave inconveniente di mantenere separazioni che tutti vogliamo cancellate. Mi si dirà: ma voi dovete dare indennità, ma voi recate danno ai diritti acquisiti.

Ebbene, io vi dico, quando voi avete rotte le barriere doganali, quando tutte le tariffe protettrici furono abolite, non avete voi tolto alle industrie un affidamento, un premio che esse avevano ricevuto dalle antiche circoscrizioni entro le quali esse vivevano?

Or bene, ciò facendo, voi avete obbedito a un grande principio che era quello di confondere in uno i grandi interessi del paese.

Io non credo che sia possibile non accettare il principio anche rispetto ai privilegi ed alle privative, perchè finalmente io non considero i privilegi, le privative se non come premi, come incoraggiamenti dati per promuovere la creazione delle nuove industrie; esse hanno funzione precisamente analoga a quella delle barriere doganali e dei dazi protettori. Io non so vedervi differenza.

Ma mi si dirà ora, il privilegio....

DE CESARE. Domando la parola.

ALLIEVI. Io non so perchè l'onorevole deputato De Cesare abbia voluto interrompermi quasichè avessi pronunciato un'eresia difendendo una dottrina che non è quella, è vero, ch'egli difende, ma che pure è stata ed è propugnata da molti scrittori e pubblicisti, la dot-

trina cioè per cui la privativa si giudica provvedimento di convenienza politica e di utilità pubblica.

Io so bene che vi ha un'altra dottrina, la quale oppone al provvedimento di utilità pubblica il concetto della proprietà intellettuale. Ma intorno alla natura, alle conseguenze della proprietà intellettuale, intorno alla sua pratica estensione vi hanno gravissime dispute ed il campo delle dottrine è perfettamente distinto.

Sia quindi libero all'onorevole De Cesare di mantenere le sue opinioni, ma egli debbe esser persuaso che una dottrina la quale ebbe tanti propugnatori come quella che io testè difendeva è una dottrina, la quale non può e non deve sollevare i suoi scandali! (Conversazioni animate)

Io dico adunque che in queste materie noi anderemo sempre d'assurdo in assurdo, se non ammettiamo questo principio fondamentale che quando un oggetto d'industria, o non è privilegiato in tutta quanta l'Italia, o non ha tali condizioni di novità per cui possa in tutta quanta l'Italia ottenere il privilegio, in questo caso la privativa esistente in qualsiasi parte d'Italia si estingue da sè. Questa mi pare la sola teoria che si possa accettare.

Io non pretenderò dare consigli sulla soluzione del primo quesito, cioè sul modo di regolare le competenze e gl'interessi dei privilegiati gli uni rispetto agli altri; questa è materia delicata che ha bisogno di studi maturi. Me ne rimetto all'esame della Commissione.

Però ritengo fermamente che sarà cosa assai provvida e savia se rispetto al secondo quesito si adotterà il principio che io ho propugnato.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. L'onorevole Allievi ha esposto lo stato della questione in termini chiari; ognuno se ne può fare un esatto concetto. Sì, havvi lotta da una parte tra privilegio e privilegio, dall'altra tra privilegio e libertà.

Nulla dirò della prima lotta, circa la quale approvo le cose dette dal preopinante.

Quanto alla lotta tra privilegio e libertà non assento che in parte: la libertà deve prevalere sul privilegio. Ma intendiamoci; quando un inventore ha ottenuto un privilegio per una data circoscrizione, questa circoscrizione è intangibile dalla libertà. (Segni d'assenso)

Se per lo stesso oggetto vi è libertà in un'altra circoscrizione, la libertà si può estendere a tutto il regno d'Italia, ma non già, come crede l'onorevole preopinante, a quella circoscrizione per cui si è ottenuto il privilegio.

L'onorevole relatore per difendere la sua proposizione recava in mezzo l'esempio delle dogane. Questo esempio non calza nè punto nè poco al caso nostro.

Le dogane stabilite dai Governi antecedenti possono essere abolite dai susseguenti, i quali hanno gli stessi diritti di quelli che le stabilirono. Nessun diritto ha potuto nascere. Gl' industriali si sono acconciati alle tariffe, ma essi sapevano che quegli ostacoli artificiali

al libero scambio potevano cessare da un momento all'altro, come si potevano attuare mezzi di comunicazione che producessero lo stesso effetto. Ma per l'inventore la cosa è molto diversa. Egli ha un diritto insito nella sua invenzione; la legge altro non fa che sancirlo, regolarlo, tutelarlo. E si pretende di spogliarlo di tale diritto dopo che la legge lo ha riconosciuto e sancito?

Pensi la Camera che ciò fare non si potrebbe senza concedergli una indennità, cui gli dà diritto quella specie di contratto stipulato tra lui ed il Governo, e sarebbe da dubitare se, venendo contestazione a questo riguardo, i tribunali non condannerebbero il Governo.

Amico della libertà, credo tuttavia che nell'interesse della giustizia, nell'interesse degl'inventori e quindi indirettamente nell'interesse pubblico ed in quello della libertà medesima che essa debba essere circoscritta.

Quando alcuno ha privilegio sopra una data circoscrizione, se in altra v'è libertà, questa libertà si deve, quant'è possibile, estendere, ma debbesi sempre rispettare quella circoscrizione per la quale è stato concesso il privilegio.

Queste osservazioni ho creduto dover sottoporre alla Camera contro le idee manifestate dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Minervini.

MINERVINI. Non senza ragione io proponeva alla Camera di non attendere a ciò che il ministro diceva, e di votare ciò che proponeva la Commissione ed appoggiava l'onorevole Restelli.

Noi non potremo intenderci perchè il principio informatore di questa legge è in opposizione colle leggi vigenti in mezza Italia. Qui si è imitata la Francia, in quanto al modo di concedere le patenti di privativa.

Per ora non voglio entrare ad esaminare se questo sistema sia oppur no il migliore. Voglio concedervi per il momento che sia il migliore. Ma sapete che cosa avrebbe dovuto rilevare l'onorevole ministro nella sua relazione? Avrebbe dovute far note le differenze che vi sono nel principio dirigente in mezza Italia (parlo delle provincie di Napoli e di Sicilia) affinchè potesse la Camera avere perfetta cognizione di quello che sta per fare sanzionando questa legge.

Voi avete dichiarato che volete promuovere l'industria e che egli è appunto per questo che le opere dell'ingegno devono essere considerate come proprietà. Noi non faremo qui che una questione di parole, volendo andare alla definizione. Sia proprietà e quindi diritto, sia pure una rimunerazione. Quanto a me chiamo le cose col loro nome: proprietà è tutto ciò che nessuno ha diritto di appropriarsi, meno quegli che lo ha prodotto.

Sotto questo rapporto io nulla ho a dire alla Camera. Conviene por mente allo stato delle cose in mezza Italia.

Nelle provincie napoletane e siciliane, per poter

avere una privativa, vi erano le produzioni sottoposte al criterio di una Commissione dei più distinti scienziati e dei più distinti industriali, e che appellasi Istituto d'incoraggiamento. Questo consesso d'industrial e di scienziati, che ha ricevuto la stima in tutta Italia e che sta in corrispondenza con tutte le accademie e con l'illustre accademia di Torino, ha fatto buonissime prove.

Ora, che cosa bisognava fare colà per ottenere un privilegio? Bisognava presentare le domande all'Istituto d'incoraggiamento, il quale dava il suo parere sui prodotti d'arte e di scienza per accordare il privilegio di introduzione, o quello d'invenzione, o quello di miglioramento.

Questo consesso scientifico, dopo che aveva ricevuta la dimanda, ed i disegni e lo schema suggellati dal richiedente, lo esaminava col massimo segreto, perchè non era permesso di fare rivelazioni, altrimenti si sarebbe potuto appropriarsi l'altrui. L'invenzione era affidata alla scienza, la quale certamente offre la maggiore sicurezza ed è meno soggetta alla corruzione.

Ora, dopochè l'istituto aveva ricevuto lo schema del quale si domandava il privilegio e ne aveva esaminato il concetto, ne aveva visti i disegni, ne aveva studiata l'utilità, la novità, la portata ed il merito, faceva pubblicare sui giornali: Tizio ha chiesto, a modo d'esempio, privilegio per la distillazione dell'alcool, vuol farla senza la feltrazione; se dopo un termine prefisso non vi erano reclami, riteneva la privativa accordata.

Quando poi la privativa era accordata, udivasi il parere della Consulta e spesso in sessione generale, indi il Consiglio di Stato, e dopo tutto questo che spesso durava due anni, non si dava soltanto la patente, ma ci voleva, udito il Consiglio di Stato, un decreto, e vi erano le formalità che si richiedono per una legge.

Ora, tutti coloro che in quelle provincie hanno un privilegio, hanno per essi un decreto che li assicura, e possono far valere le loro ragioni contro i contravventori tanto in linea civile che in linea penale, senza discussione, ma in linea esecutiva, imperocche di proprietà accertata, attribuita, e per conseguenza garantita.

Ora quando voi volete portare con questa legge una novità, la quale è radicalmente opposta al principio dirigente che vige in quelle provincie, dovete dichiarare che questa legge non muterà nulla alle leggi preesistenti per le privative già concesse, poichè se voi non farete questo, sarete in contraddizione e non unificherete nulla.

Voi dovete prendere le cose come stanno: voi potete provvedere per l'avvenire, ma quanto al passato dovete stare alle leggi che presentemente sono in vigore nelle varie provincie dello Stato; l'unificazione, credete pure, non istà a priori, è la conseguenza degl'interessi morali e materiali, unificazione che può essere l'opera del tempo, delle relazioni, del commercio.

Ho voluto prendere la parola, onde mostrarvi le con-

seguenze pericolose, anticostituzionali di questo metodo con cui vorrebbesi o estendere il privilegio ottenuto, oltre il concesso, o distruggerlo con retroattività per una pomposa parola, la *libertà*. La uguaglianza di tutti dinanzi alla legge è lo scopo della libertà; per me la libertà è un mezzo e non un fine. Una proprietà riconosciuta e per decreto garentita essere deve inviolabile.

Intanto con l'opposto sistema voi invece di favorire l'industria la distruggereste.

Gli è per ciò che io propongo a quest'articolo un emendamento, secondo il quale sarebbe stabilito che le privative concesse anteriormente alla presente legge saranno regolate colle leggi, colle procedure preesistenti in ciascuna parte della Penisola.

PRESIDENTE. Adunque l'articolo 3 ha dato luogo ad un emendamento proposto dall'onorevole Susani, quello cioè di cui ho dato lettura, quale emendamento egli chiede sia mandato alla Commissione per il suo parere, e a vari dubbi sollevati dagli onorevoli Restelli, Allievi e Minervini.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio crede invece che la legge risponderebbe abbastanza ai dubbi che si sono sollevati coll'emendamento seguente che ei proporrebbe al secondo alinea dell'articolo 3, ossia ove è detto:

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quella provincia... » surrogando alle parole che seguono, coteste altre: « in cui quella privativa non esiste. »

Vi è questione pertanto di vedere se questo emendamento del signor ministro risponda alle difficoltà che si son proposte, provveda ai diversi casi possibili ed indicati dai vari oratori che hanno preso la parola su quest'articolo, o se non sia il caso, come si domanda da parecchi, che l'articolo stesso cogli emendamenti che si sono presentati, sia trasmesso alla Commissione per il suo parere.

Laonde, per sortirne, io metterò ai voti questa proposta, vale a dire che s'inviino l'articolo e gli emendamenti proposti, compreso quello dell'onorevole Minervini che sto attendendo, alla Commissione onde la medesima dia il suo parere, facendosi special carico dei singoli casi proposti nel corso della presente discussione dai vari oratori.

manna, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. La Camera faccia quello che crede: ma mi permetto di rispondere una parola all'onorevole Allievi. Un impeto generoso gli ha fatto dire una cosa che o è troppo crudele od è troppo gravosa. Egli insomma dice questo: quando si trova una privativa preesistente in uno degli antichi Stati, e si chiegga di estenderla al resto, se si può dimostrare da chiunque che quell'industria esisteva nello stato libero nel resto del territorio, quella privativa, anche nella regione in cui era, debbe cessare. Forse più chiaramente egli direbbe che non solo tutte le industrie le quali si trovano essere eserci-

tate liberamente in qualunque parte dello Stato debbono impedire che la privativa si estenda sul loro territorio, ma che la privativa che si trovasse precedentemente conceduta debba cessare di esistere anche colà dove esisteva legalmente. Credo d'avere spiegato il suo concetto.

Vede ora la Camera che in questo caso c'è o della severità eccessiva, o della gravezza. Mi spiego: c'è della eccessiva severità in quanto che colui che aveva in mano un titolo dell'autorità, che gli concedeva per otto, dieci, quindici anni la privativa, e che sopra quel titolo aveva fatto le sue spese, presi i suoi impegni, si troverà di botto aver perduto il suo diritto anche nella provincia dove l'esercitava. La è una condizione dura che dovrebbe subire, e forse molti della Camera nol comporterebbero. Se poi si dice ad esso (il che forse sarebbe la conseguenza logica del principio messo innanzi dall'onorevole deputato Allievi): distruggo un atto dell'autorità precedente, perchè trovo che è più utile e più conveniente lasciar esercitare un'industria libera per tutto il regno, allora domando a quali conseguenze s'andrebbe incontro? Non sappiamo qual numero di domande potrebbero venire per indennizzo. Il ministro delle finanze forse risponderebbe meglio

Credo dunque che sia nei termini di perfetta giustizia il lasciare che la privativa continui per quell'altro poco di tempo che il brevetto porterà nelle provincie dove esisteva. Basta solo questo che l'esistenza dell'industria libera in qualunque parte del territorio impedirà che la privativa si estenda fuori dei limiti antichi.

Dopo questa dichiarazione esprimo di nuovo il desiderio che si voti l'articolo; del resto la Camera faccia quello che crede più conveniente.

ALLIEVI. Chiederei la parola per la seconda volta, se la Camera non si oppone.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il deputato Allievi può parlare, la Camera glielo concede.

ALLIEVI. Io credo d'aver fatto una proposizione la cui portata non è così grave come forse da qualcuno potrà essersi creduto a prima vista. Io ho considerato che quando il privilegio esistente in una parte d'Italia si trova in concorrenza colla libertà in un'altra parte di essa, il privilegio nella più gran parte dei casi diventa illusorio, di nessun effetto; è un imbarazzo inutile che voi create entro il circuito delle antiche circoscrizioni politiche.

Ma voi non potete impedire in alcun modo che la libertà non riconduca i privilegiati alle condizioni ordinarie del mercato della produzione. Quindi voi togliete un diritto che in astratto potrà avere un valore economico, un valore morale, anzi più morale che economico; ma che in concreto, nella pratica, non ha valore nessuno. Io non posso più credere, malgrado il privilegio superstite in una provincia d'Italia, di farmi pagare il prodotto di più. Ebbene, notate che in fine

dei conti il vantaggio vero, il premio del privilegio è quello di poter far pagare un prodotto di più di quello che lo si farebbe pagare quando il privilegio non fosse.

Or dunque, quando, io privilegiato, mi trovo a fronte della libertà, della libera concorrenza, io sono allora costretto a mettermi nelle relazioni economiche sul piede della più perfetta eguaglianza.

Io credo per questo precisamente che le conseguenze dell'applicazione del principio che io proclamava testè non sono per nulla distruggitive più di quello che lo sia il fatto della libertà medesima. Se voi non osate di rialzare le barriere che dividevano l'una dall'altra provincia, se voi non osate porre ostacoli al libero commercio di tutte le cose entro i confini del medesimo Stato, credetelo pure a me, voi non potete in alcun modo dare un compenso serio ai vostri privilegiati. Aggiungerò di più: si è messo innanzi, credo dall'onorevole Michelini, anche il concetto superiore della proprietà.

Si disse: voi attentate ad un diritto sacro, voi manomettete una proprietà. Ebbene, prima di tutto io prego la Camera di considerare che qui la questione è molto limitata, ed è limitata cioè alle privative industriali. Noi non agitiamo qui adesso la questione della proprietà intellettuale in tutta la sua ampiezza e in tutte le sue diverse applicazioni.

Ebbene, quando si tratta di privativa, la maggior parte di esse consiste nel diritto esclusivo d'introdurre alcuni metodi di produzione... (No! no!)

MICHELINI. Chiedo di parlare.

ALLIEVI. In alcuni casi può anche essere che siano accordati privilegi agl'inventori, ma nella più gran parte di essi trattasi di introdurre cose già trovate e privilegiate altrove.

Io quindi credo che in questa maggior parte di casi anche quel sommo riguardo che si vuol serbare a chi ha concepita l'idea, quel rispetto che si concepisce per quella che è detta la proprietà dell'inventore, scompare affatto e non crea ostacolo alcuno all'applicazione dei principii ch'io raccomando.

Quindi se io metto a confronto da una parte i risultati pratici che ora esponeva, e dall'altra gli ostacoli gravissimi che s'incontrano nel fare una legge che soddisfi alle esigenze contraddittorie della libertà e del privilegio che devono coesistere in un medesimo Stato, in cui tutte le altre relazioni commerciali ed economiche sono affatto libere, se io pongo mente ai principii ed alle pratiche difficoltà, credo che le massime da me raccomandate alla Camera, in ordine al seguente progetto di legge, non abbiano nessuna di quelle conseguenze gravi, disastrose, e direi, sovversive, che mi è parso alcuno volesse attribuirvi.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Dirò pochissime parole.

L'onorevole preopinante cercò di attenuare la poco buona impressione fatta sulla Camera dalla sua pro-

posta avvertendo ch'essa avrà poca influenza e recherà poco danno a quelli che godono privilegi, in quanto che la concorrenza che farà la libertà a questi privilegiati ridurrà i loro vantaggi a poca cosa.

Ma questa sua osservazione non muta lo stato della questione di diritto. Agl'inventori che legalmente ottennero privilegi non si debbe recare danno di sorta, nè piccolo, nè grande. E poi possono darsi tali invenzioni, le quali per la loro importanza, ancorchè circoscritte, possono recare immensi vantaggi. Tali sarebbero quelle di rimedi alle malattie dei bachi da seta o della vite. Si pensi che le nazioni più progredite e più ricche sono appunto quelle in cui si hanno maggiori riguardi agli inventori.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta dell'onorevole Susani, darò lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Minervini:

« Salvo per le privative concedute ed in atto nelle

singole parti della Penisola, le quali saranno regolate con le leggi e le procedure ivi imperanti e sotto le quali furono decretate. »

Essendosi fatta la proposta che s'invii l'articolo coi relativi emendamenti alla Commissione pel suo parere, pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il regno della legge sulle privative industriali;
- 2º Interpellanza dei deputati D' Ondes-Reggio e Greco Antonio intorno agli ultimi fatti accaduti in Sicilia.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi = Congedo = Interpellanza del deputato D'Ondes-Reggio e sua proposta d'inchiesta parlamentare sopra gli ultimi fatti di Sicilia, cioè provvedimenti contro i renitenti alla leva a Licata, Petralia e Palermo — Risposte del ministro per la guerra, Della Rovere, in difesa dell'operato delle autorità militari, comunicazioni di parecchi rapporti sullo stato dell'isola e sua opposizione all'inchiesta — Parole del deputato generale Govone in difesa dei suoi atti in Sicilia — Proposta formulata dal deputato D'Ondes-Reggio — Domanda dello squittinio nominale fatta da dieci deputati sovra la proposizione suddetta — Voto motivato dal deputato Bixio.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

NEGROTTO, seyretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9553. Martellini Paolo Giambattista, da Canelli (Asti), già luogotenente nello stato maggiore delle piazze, collocato a riforma, ora domiciliato in Ancona, ricorre al Parlamento perche, conformemente all'annotazione che sta in calce alla tabella annessa al regio decreto del 15 marzo 1860, relativo alla paga degli ufficiali, gli siano corrisposte lire 30 sulle quali il sopradetto decreto non deve avere effetto retroattivo.

9554. I comuni di Londa e Scarperia (Firenze) fanno adesione alla petizione sporta dal Consiglio comunale

di Bagno a Ripoli contro la proposta perequazione della imposta fondiaria.

9555. De Cesare Pietro, commesso requisito negli ospedali militari del disciolto esercito delle Due Sicilie, licenziato dall'attuale Governo per aver omesso fra i titoli da lui presentati un documento che venne dipoi spedito, invoca la giustizia della Camera per essere reintegrato nel suo impiego e risarcito di quanto perdette durante la sua sospensione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera: La Direzione del Giornale del registro e del notariato